SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 luglio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 maggio 2018.

Modalità applicative del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. (Decreto n. 56/2018).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106», e in particolare il titolo VIII - Della promozione e del sostegno degli enti del Terzo settore - Capo II, dedicato alla disciplina «Dei centri di servizio per il volontariato»;

Visto l'art. 62, comma 1, del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il quale, al fine di assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV), istituisce il fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB) di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e amministrato dall'Organismo nazionale di controllo (ONC), disciplinato dal successivo art. 64;

Visto il successivo comma 3 del medesimo art. 62, il quale prevede che le FOB destinano ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visti i successivi commi 4 e 5 del medesimo art. 62 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in base ai quali le fondazioni calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalità individuate dall'ONC e che le stesse FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari;

Visto altresì il comma 6 dell'art. 62 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che riconosce alle FOB un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi, stabilendo inoltre che il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile;

Richiamato il già citato comma 6, ultimo periodo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, che prevede, in particolare, la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto l'art. 1260 e seguenti del codice civile, recante la disciplina sulla cedibilità dei crediti;

Visti l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;

Rilevata la necessità di emanare le disposizioni applicative e procedurali necessarie alla concessione del contributo previsto dall'art. 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che garantiscano il rispetto del limite di spesa ivi stabilito;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, individua le modalità applicative del contributo, riconosciuto ai sensi del medesimo comma, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
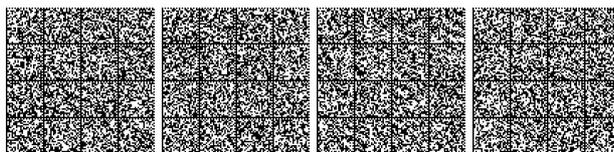
Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Possono fruire del credito d'imposta le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che effettuano, nell'ambito della propria attività istituzionale, a decorrere dell'anno 2018, i versamenti al FUN ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 62 del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, riconosciuto nella misura massima del 100 per cento, rilevano i versamenti effettuati ai sensi del comma 1 entro il 31 ottobre di ciascun anno, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi.

Art. 3.

Modalità di riconoscimento e fruizione del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, versano al FUN le somme di cui al precedente art. 2, comma 1, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. L'Autorità di vigilanza di cui all'art. 10, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, comunica all'ONC entro il 31 ottobre di ciascun anno l'elenco delle fondazioni per le quali sussistono i requisiti di cui al citato decreto legislativo ai fini degli adempimenti previsti nel successivo comma.

3. L'ONC trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle fondazioni per le quali lo stesso ONC ha preventivamente verificato l'effettuazione del versamento, con i relativi codici fiscali e importi, entro il 20 novembre di ciascun anno.

4. Entro trenta giorni dalla trasmissione dell'elenco di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate di cui all'art. 2, comma 2, e l'ammontare complessivo dei versamenti al FUN comunicati dall'ONC, rende nota annualmente, con provvedimento del direttore, la misura percentuale in base alla quale è determinato il credito d'imposta spettante. Entro il medesimo termine, l'Agenzia delle entrate comunica a ciascuna fondazione finanziatrice e, per conoscenza, all'ONC, l'ammontare del credito d'imposta utilizzabile ai sensi del successivo comma 5.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare comunicato di cui al comma 4, tenuto conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

6. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuta la comunicazione della percentuale di credito d'imposta riconosciuto da parte dell'Agenzia delle entrate con il provvedimento di cui al comma 4, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Dell'avvenuta cessione è data comunicazione all'ONC per la successiva notifica della variazione del beneficiario all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa.

7. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico.

9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2018

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1887

18A04792
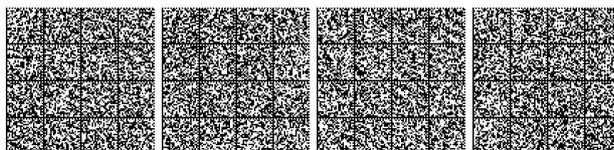
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 aprile 2018.

Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2018.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che destina al settore dell'autotrasporto per l'annualità 2018 risorse finanziarie pari ad euro 236.181.685;

Visto, altresì, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2017, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2017) ed in particolare la tabella 10 ivi allegata ove figurano iscritte nel capitolo 1337, denominato "Fondo per gli interventi in favore del settore dell'autotrasporto" - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risorse, in termini di competenza e cassa, pari ad euro 236.181.685 per l'anno 2018;

Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 27 marzo 2018, n. 153 che, sulla base dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ripartisce le risorse complessivamente destinate al settore dell'autotrasporto per l'annualità 2018 fra le diverse ipotesi d'intervento ed in particolare l'art. 1 comma 1 lettera *d)* che destina 33.600.000 a favore degli investimenti;

Visto il verbale della riunione del 28 marzo 2018 che dà conto delle richieste delle principali associazioni di categoria dell'autotrasporto con riferimento alla ripartizione della somma pari ad euro 33.600.000 fra le varie tipologie di investimento;

Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Ritenuto necessario continuare a dare impulso al rinnovamento ed alla ristrutturazione del settore dell'autotrasporto, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi logistici ed al riequilibrio modale avuto riguardo anche alla tutela dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2016, n. 7, recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1, recante la disciplina delle procedure per l'approvazione dell'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli già immatricolati con motore termico;

Ritenuto necessario prevedere anche per l'anno 2018 incentivi per l'acquisizione di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale, biometano ed elettrica onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti nei territori più sensibili, nonché per le più lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente;

Ritenuto di dover ricomprendere anche i dispositivi idonei ad operare la riconversione in veicoli elettrici di autoveicoli per il trasporto merci a trazione tradizionale;

Considerata la necessità di prevedere anche per l'annualità 2018 incentivi per il rinnovo del parco veicolare mediante l'acquisizione di trattori stradali rispondenti alla normativa anti-inquinamento euro VI unitamente alla radiazione, tramite rottamazione dei veicoli più obsoleti, ottimizzando così gli effetti favorevoli sull'ambiente e sulla sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto opportuno, altresì, incentivare l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi per trasporto intermodale, nonché l'acquisizione di beni strumentali destinati al trasporto intermodale quali casse mobili e rimorchi portacasse, anche al fine di ottimizzare la catena logistica;

Considerato che l'incentivazione per l'acquisto di rimorchi e semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora obbligatori, atti a conseguire
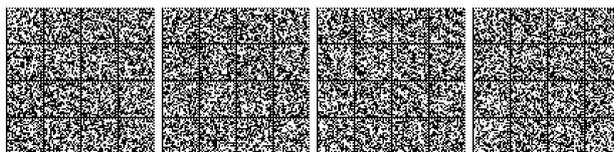
maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, nonché di casse mobili in connessione con l'acquisto di rimorchi portacasse, può essere diretta a tutte le imprese nel limite del 40 per cento dei costi di investimento necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per andare oltre le norme dell'Unione europea;

Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2018 nel limite di spesa pari a euro 33.600.000 e la loro ripartizione fra le varie tipologie d'investimento fatto salvo quanto dovuto alla società Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. quale soggetto gestore dell'attività istruttoria.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.

3. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte delle risorse globalmente disponibili, pari a euro 33.600.000:

a) 9,6 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*Full Electric*) nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

b) 9 milioni di euro per radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;

c) 14 milioni di euro per acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonché per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

d) 1 milione di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

5. I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

6. Ove, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5, il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta l'erogazione degli importi a ciascuna spettanti, con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si procede alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate negli elenchi degli ammessi a beneficio nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono rivelate insufficienti.

7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'im-

porto massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non può superare euro 750.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
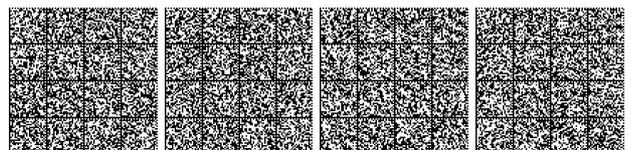
8. Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

9. I beni di cui al comma 4 non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede comunque all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

Art. 2.

Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto

1. Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il 15 aprile 2019.

2. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)*, del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria:

a) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 10.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate ed in euro 20.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate, ed in euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

c) per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari a 1.000 euro.

3. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera *b)*, del presente decreto, è finanziabile la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI. Il contributo è determinato avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI in sostituzione del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico da 11,5 tonnellate a 16 tonnellate, euro 10.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate.

4. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c)* del presente decreto, sono finanziabili:

a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto;

b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE *V)* del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti
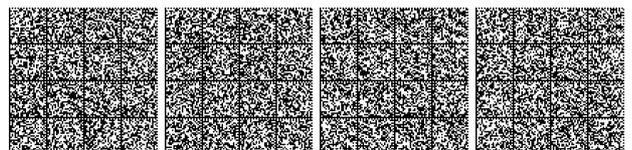
con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)* il contributo viene determinato come di seguito indicato:

a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 4, lettera *c)*, installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 1.500, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 4, lettera *c)*, installate su tali veicoli.

6. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera *d)*, del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro 8.500 per l'acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

7. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:

a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 6. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;

b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto *a)*, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

Art. 3.

Modalità di dimostrazione dei requisiti richiesti

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 2 gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.

2. Con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di dimostrazione dei suddetti requisiti. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande, secondo quanto previsto all'art. 4.

Art. 4.

Destinatari della misura di aiuto

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte all'Albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto.

2. Le modalità di presentazione delle domande e i conseguenti adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2018

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, reg. 1, foglio n. 1530

ALLEGATO *1*
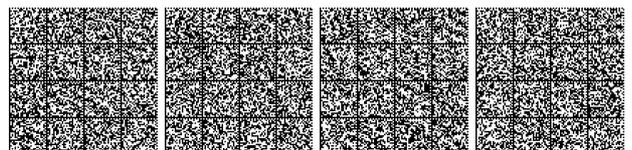
Dispositivi innovativi (art. 2, comma 4 *lett.* a)
1. Spoiler laterali (ammesse dal Reg. UE N. 1230/2012, masse e dimensioni).
2. Appendici aerodinamiche posteriori.
3. Dispositivi elettronici gestititi da centraline EBS (*Electronic Braking System*) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carchi parziali o non uniformemente distribuiti.
4. *Tyre Pressure Monitoring System* (TPMS), oppure *Tyre Pressure and Temperature Monitoring System* (TPTMS), oppure *Tyre Pressure and Automatic Inflating Monitoring System.*
5. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell'impianto pneumatico abbinato al sistema di ausilio in sterzata determinando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante con riduzione dei consumi di carburante.
6. Telematica indipendente collegata all'EBS (*Electronic Braking System*) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le percorrenze e ridurre il consumo di carburante.
7. Dispositivi elettronici gestititi da centraline EBS (*Electronic Braking System*) per ausilio in sterzata.
8. Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno.
9. Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo, oppure Sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS (*Electronic Braking System*) che ad una data velocità abbassa l'assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare.
10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (*Electronic Braking System*) per il monitoraggio dell'inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo superamento dei valori limite di sicurezza.

18A04735

DECRETO 5 luglio 2018.

Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti di cui al decreto 20 aprile 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che destina al settore dell'autotrasporto per l'annualità 2018 risorse finanziarie pari ad euro 236.181.685;

Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 27 marzo 2018, n. 153 (registrato dalla Corte dei conti in data 19 aprile 2018) che, sulla base dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ripartisce le risorse complessivamente destinate al settore dell'autotrasporto per l'annualità 2018 fra le diverse ipotesi d'intervento ed in particolare l'art. 1 comma 1 lettera *d)* che destina 33.600.000 a favore degli investimenti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2018, n. 221 recante modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto (registrato dalla Corte dei conti in data 28 maggio 2018);

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto ministeriale che rinvia ad un successivo decreto dirigenziale la disciplina delle modalità di dimostrazione, da parte degli aspiranti ai benefici, della sussistenza dei requisiti tecnici di ammissibilità dei beni acquisiti, nonché delle modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici medesimi e le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria;

Considerato che l'art. 2 comma 1 del medesimo decreto ministeriale prevede quale condizione di ammissibilità del contributo che gli investimenti siano avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018 e che siano ultimati entro il 15 aprile 2019;

Visto il decreto n. 39753 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha disposto le relative variazioni di bilancio per l'annualità 2018 a favore del capitolo n. 7309/1 per euro 33.600.000;

Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d. «retrofit»);

Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro *VI)* che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;

Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Visto l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;

Visto, inoltre, l'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 recante la definizione di PMI e la specificazione dei criteri per la loro individuazione sotto il profilo finanziario e dei lavoratori addetti (ULA);

Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.);

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità operative ed attuative della misura d'incentivazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018, giusta quanto dispone l'art. 3 dello stesso decreto in ordine alla gestione dell'attività istruttoria, alle modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonché alle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti.
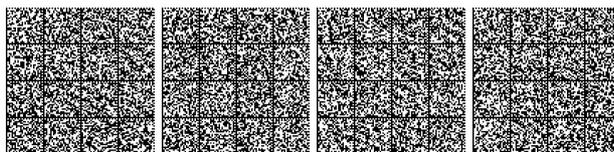
Art. 2.

Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande

1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del decreto ministeriale n. 221/2018, possono proporre domanda esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicazione del portale dell'automobilista, le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

d) codice fiscale;

e) partita IVA;

f) indirizzo di posta elettronica certificata;

g) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

h) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

i) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;

j) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato.

2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo. A tal fine rileva il numero di partita IVA delle imprese richiedenti e di iscrizione al R.E.N. ovvero all'Albo degli autotrasportatori; all'uopo le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il proprio numero di partita IVA e di iscrizione proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.

3. Fermo rimanendo che la data a partire dalla quale gli investimenti possono essere avviati deve essere posteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dalla data che sarà resa nota sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto nella pagina: «http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2018-formazione-e-investimenti» ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2019 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, o da un procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate nella medesima pagina del sito web del Ministero.

4. Contestualmente alla domanda elettronica di cui al comma 3, l'interessato dichiara ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, nonché dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere qualificate come imprese in difficoltà secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014

5. Gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici, nei modi e nei termini di cui al successivo art. 3, la conformità delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti con quanto previsto dal decreto ministeriale n. 221/2018 e dal presente decreto nonché allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. In nessun caso sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati in data anteriore al giorno di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018. Scaduto il termine per la presentazione telematica della domanda il sistema non consentirà in nessun caso ulteriori trasmissioni di documentazione.

6. Le domande trasmesse in forma differente rispetto alla modalità telematica di cui al precedente comma non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Prova del perfezionamento dell'investimento

1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, oltre alla documentazione tecnica di cui al successivo art. 4, il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni relative a semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 221/2018.

2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali si chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (in materia di documentazione amministrativa).

3. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di *leasing* finanziario, l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della domanda. La prova del pagamento dei suddetti
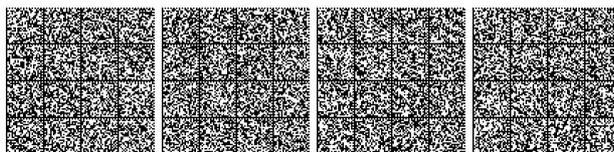
canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di *leasing*, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comporterà l'esclusione dell'impresa dal beneficio.

4. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dei contributi è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 ed il termine del 15 aprile 2019. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, né di veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

Art. 4.

Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonché a trazione elettrica - art. 1, comma 4, lettera a) *del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221*

1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (*Full Electric*), di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, gli aspiranti al beneficio hanno l'onere di produrre:

a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione, fra l'altro, che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traporti n. 221/2018;

c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica ex art. 2, comma 2, lettera *c)* del decreto ministeriale n. 221/2018, prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219.

2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e termica) l'aspirante al beneficio dovrà produrre, oltre alla prova dell'avvenuta immatricolazione, l'attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traporti n. 221/2018 nonché l'attestazione che certifichi che il veicolo è munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo.

Art. 5.

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica - art. 1, comma 4, lettera b) *del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221*

1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:

a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione;

b) prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovrà risultare che il veicolo è stato immatricolato per la prima volta in Italia.

2. Ai fini dell'ammissione al contributo, la rottamazione e l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, indipendentemente da ogni ordine di priorità, avvenire nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 nella *Gazzetta Ufficiale* e il termine del 15 aprile 2019.

Art. 6.

Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato - art. 1, comma 4, lettera c) *del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221*

1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 221/2018, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale come di seguito specificato:

a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente), ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
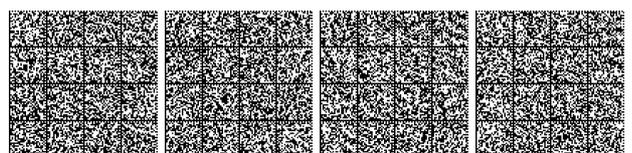
b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza del veicolo alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;

c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018 e la relativa spesa sostenuta;

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

Art. 7.

Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere - art. 1, comma 4, lettera c) *del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221*

1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, ovvero la sostituzione delle unità frigorifere/calorifere non rispondenti ai requisiti di cui al punto precedente, con unità alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628:

a) In caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018 per le unità frigorifere/calorifere;

b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018;

c) In caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.

Art. 8.

Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse - art. 1, comma 4, lettera d) *del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221*

1. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018, da cui, fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo;

b) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

c) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia;

d) relativamente ai veicoli documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018.

Art. 9.

Delle maggiorazioni

1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del contributo di cui all'art. 2, comma 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018 gli aspiranti al beneficio, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti che consentano l'attribuzione della qualità di PMI in capo all'impresa richiedente il contributo, rileva l'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, articoli 1, 2, 3, 4, 5.
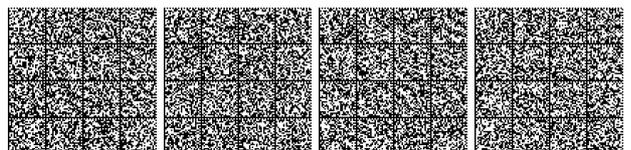
3. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

4. Laddove la qualità di piccola o media impresa costituisce requisito per ricevere il contributo, nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito può essere riconosciuto.

Art. 10.

Attività istruttoria

1. L'Amministrazione per l'espletamento dell'attività istruttoria si avvale, mediante apposita convenzione, della società R.A.M. Logistica, Infrastrutture, Trasporti S.p.A. che provvede, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all'Amministrazione, all'esame delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione di cui al successivo comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi elenchi, dandone comunicazione all'impresa tramite notifica del relativo provvedimento di ammissione, ovvero in caso contrario notifica all'impresa l'esclusione con provvedimento motivato.

2. Con decreto dirigenziale è nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.

3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verrà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione dal beneficio.

4. Nel caso l'attività istruttoria riveli la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale n. 221/2018, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato.

Art. 11.

Cumulabilità degli aiuti di Stato

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («*de minimis*») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'Amministrazione potrà avvalersi del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 12.

Verifiche e controlli

1. È in ogni caso fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente ovvero nel caso di violazione dell'art. 1, comma 9 del decreto ministeriale n. 221/2018.

2. Al fine di garantire l'effettività di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018, l'Amministrazione, avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, provvede all'inserimento di appositi ostativi informatici per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilità.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2018

Il direttore generale: PARENTE

18A04736

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 maggio 2018.

Assegnazione di risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR agli interventi per le aree di crisi industriale, ai contratti di sviluppo e al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C (2014) 8021 finale, del 29 ottobre 2014, come modificato con decisione C(2018) 598 finale, dell'8 febbraio 2018;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 finale, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 finale, del 24 novembre 2015 e, successivamente, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 finale, del 7 dicembre 2017 (nel seguito PON «Imprese e competitività»);

Visto il Programma nazionale complementare «Imprese e competitività» 2014-2020 (nel seguito POC «Imprese e competitività»), approvato dal CIPE con delibera 1° maggio 2016, n. 10;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-*bis* concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, nonché i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181 del 1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati commi 8 e 8-*bis* dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 16 novembre 2016, con cui, tra l'altro, euro 80.000.000,00 a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR sono stati assegnati agli interventi di cui alla legge n. 181 del 1989 disciplinati da accordi di programma ai sensi del citato decreto ministeriale 9 giugno 2015;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2017, con il quale, nel ripartire tra le diverse tipologie di intervento nelle aree di crisi industriale previste dalla disciplina attuativa della legge n. 181 del 1989 le risorse finanziarie disponibili, ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa tramite procedura valutativa con procedimento a sportello sono stati destinati euro 124.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, di cui euro 44.000.000,00 riservati agli interventi disciplinati da accordi di programma;

Visto il decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nel sito internet istituzionale, con il quale sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 181 del 1989 nelle aree di crisi industriale non complessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, che disciplina le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo 2014-2020, per le domande presentate a partire dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2015, che assegna all'intervento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR per un importo complessivo pari a euro 300.000.000,00 (trecento milioni), per il finanziamento di programmi di sviluppo localizzati nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia);

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 febbraio 2016, n. 14, relativa alle modalità di selezione dei contratti di sviluppo cofinanziati dal Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, recante il riordino degli interventi di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013, che prevede un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative (in breve Smart&Start Italia);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2016, che all'art. 1 assegna allo strumento Smart&Start Italia risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR per un ammontare pari a euro 45.500.000,00, di cui euro 12.100.000,00 a favore di start-up innovative ubicate nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna);
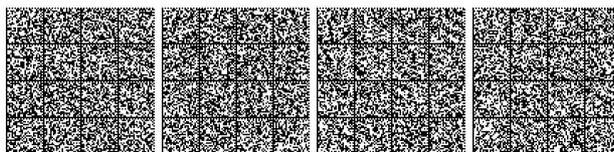
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 marzo 2017, che, in attuazione di quanto previsto dall'Azione 3.6.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una sezione speciale, denominata «Riserva PON IC», finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari;

Considerato che i regolamenti comunitari sopra citati stabiliscono per i programmi operativi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei obiettivi annuali di spesa a partire dal 2018;

Considerato che l'Asse III (Competitività *PMI)* del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR è articolato in numerosi interventi di rilevanza strategica per lo sviluppo competitivo del Mezzogiorno in grado di generare elevati livelli di spesa e che, a seguito dell'assegnazione aggiuntiva di risorse formalizzata con la decisione della Commissione europea C(2017) 8390 finale, del 7 dicembre 2017, presenta una disponibilità di risorse ancora da impegnare;

Considerato che il fabbisogno determinato dalle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 181 del 1989 presentate nei termini di apertura dello sportello di cui al citato decreto direttoriale 24 febbraio 2017 supera ampiamente la dotazione finanziaria di cui al sopra menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

Considerato che, tra le iniziative presentate nei termini di apertura dello sportello di cui al più volte citato decreto direttoriale 24 febbraio 2017 e finanziate con le risorse nazionali del Fondo per la crescita sostenibile, sono presenti iniziative coerenti con i criteri di selezione del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, per l'importo di circa 30.000.000,00 di euro;

Considerata l'opportunità, in relazione ai contratti di sviluppo cofinanziati con risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Programma nazionale complementare «Imprese e competitività» 2014-2020 ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2015, di gestire in maniera unitaria le quote di agevolazione concesse sotto forma di finanziamenti agevolati nell'ambito del fondo rotativo costituito presso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. in conformità all'art. 38, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui al decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 9 giugno 2017;

Considerato il ridotto livello di impegno della dotazione assegnata allo strumento Smart&Start Italia;

Ritenuto necessario assicurare migliore efficacia all'attuazione del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, sia in termini di soddisfacimento dei fabbisogni finanziari legati a progetti di investimento di piccole e medie imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, sia in termini di capacità di utilizzo delle risorse rese disponibili in vista del raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti al 31 dicembre 2018;

Ritenuto opportuno, per perseguire la predetta finalità, ridurre, nell'ambito del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, la dotazione finanziaria assegnata allo strumento Smart&Start Italia e integrare la dotazione finanziaria assegnata agli interventi di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, ai contratti di sviluppo e al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al fine di sostenere ulteriori iniziative coerenti con i relativi criteri di selezione;

Decreta:

Art. 1.

Integrazione delle assegnazioni finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 181 del 1989

1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle domande di agevolazioni relative a programmi d'investimento localizzati nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), presentate ai sensi del decreto direttoriale 24 febbraio 2017, sono assegnati agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per la copertura finanziaria di programmi di investimento coerenti con i criteri di selezione del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III, Azione 3.2.1.

Art. 2.

Integrazione delle assegnazioni finanziarie destinate ai contratti di sviluppo

1. All'applicazione dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) sono assegnati, a integrazione delle risorse finanziarie destinate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2015, euro 13.643.000,00 (tredicimilioniseicentoquarantatremila/00) a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, per il sostegno di programmi di investimento coerenti con i criteri di selezione del medesimo programma, Asse III, Azioni 3.1.3, 3.2.1, 3.3.1, secondo quanto indicato nella circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 febbraio 2016, n. 14.

2. All'applicazione dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, nei territori delle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna) sono assegnati euro 22.732.716,23 (ventiduemilionisettecentotrentaduemila settecentosedici/23) a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, per il sostegno di programmi di investimento coerenti con i criteri di selezione del medesimo programma, Asse III, Azioni 3.1.3, 3.2.1, 3.3.1, e in analogia con quanto indicato nella circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 febbraio 2016, n. 14.
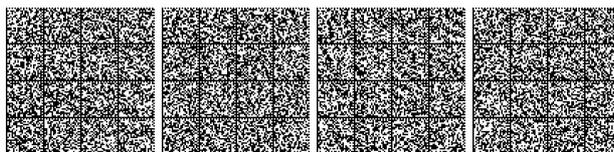
Art. 3.

Decremento dell'assegnazione finanziaria destinata all'intervento Smart&Start Italia nelle regioni in transizione e integrazione dell'assegnazione finanziaria destinata alla sezione «PON IC» del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

1. L'assegnazione finanziaria in favore dello strumento Smart&Start Italia di cui all'art. 13, comma 4, lettera *a)*, e comma 5, lettera *b)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 9 agosto 2016, è ridotta di euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) ed è pertanto rideterminata nelle misure, rispettivamente, di euro 39.500.000,00 (trentanovemilionicinquecentomila/00) ed euro 6.100.000,00 (seimilioni centomila/00).

2. La «Riserva PON IC» del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 marzo 2017 è integrata, per gli interventi da attuare nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), di euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) a valere sulle risorse dell'Asse III del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2018

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 582

18A04737

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 luglio 2018.

Classificazione del medicinale per uso umano «Kevzara», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1041/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai

sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 1738/2017 del 12 ottobre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 2 novembre 2017, relativa alla classificazione del medicinale «Kevzara» ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Sanofi-Aventis Groupe ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045491014/E, 04549126/E, 045491038/E, 045491040/E, 045491053/E, 045491065/E, 045491077/E, 045491089/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 ottobre 2017;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22 marzo 2018;

Vista la deliberazione n. 18 in data 28 maggio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KEVZARA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Kevzara» in combinazione con metotrexato (MTX) è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide (AR) attiva da moderata a severa in pazienti adulti che hanno risposto in modo inadeguato o sono risultati intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARDs). «Kevzara» può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza al MTX o quando il trattamento con MTX non è appropriato.

Confezioni:

150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,14 ml (131,6 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045491014/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.044,17;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.723,30;

150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,14 ml (131,6 mg/ml) - 6 (3 × 2) siringhe preriempite - A.I.C. n. 045491026/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3.132,51;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5.169,90;
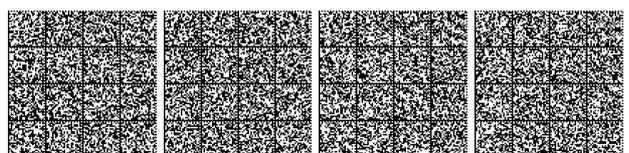
200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,14 ml (175 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045491038/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.044,17;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.723,30;

200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,14 ml (175 mg/ml) - 6 (3 × 2) siringhe preriempite - A.I.C. n. 045491040/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3.132,51;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5.169,90;

150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 1,14 ml (131,6 mg/ml) - 2 penne preriempite - A.I.C. n. 045491053/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.044,17;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.723,30;

150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 1,14 ml (131,6 mg/ml) - 6 (3 × 2) penne preriempite - A.I.C. n. 045491065/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3.132,51;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5.169,90;

200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 1,14 ml (175 mg/ml) - 2 penne preriempite - A.I.C. n. 045491077/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.044,17;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.723,30;

200 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 1,14 ml (175 mg/ml) - 6 (3 × 2) penne preriempite - A.I.C. n. 045491089/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3.132,51;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5.169,9

Sconto obbligatorio complessivo sul prezzo *ex factory* da praticarsi alle strutture pubbliche del SSN, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali.

Scheda di prescrizione cartacea.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kevzara» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

SCHEDA PRESCRIZIONE CARTACEA DEL FARMACO BIOLOGICO SARILUMAB: ARTRITE REUMATOIDE

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ____

Tel. ________________ E-mail ____

Paziente (cognome, nome) ____

Data di nascita ______________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg)_______ altezza (cm) _______

Comune di nascita ____Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a ____ Tel. ________________

Regione ___________________ ASL di residenza _________________________ Prov. ________

Medico di Medicina Generale ____

Il trattamento a carico del SSN può essere prescritto solo da medici specialisti reumatologo ed internista.

Indicazione rimborsata SSN:

in combinazione con metotrexato (MTX) è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide (AR) attiva da moderata a severa in pazienti adulti che hanno risposto in modo inadeguato o sono risultati intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARDs). Kevzara può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza al MTX o quando il trattamento con MTX non è appropriato

La sicurezza e l'efficacia di sarilumab nei bambini e ragazzi di età fino a 18 anni non sono state stabilite. Non sono disponibili dati.

Compilare solo in caso di prima prescrizione (verifica appropriatezza):

Il/la Paziente deve soddisfare le seguenti condizioni:

1. Paziente adulto con Artrite Reumatoide attiva da moderata a severa
2. ha risposto in modo inadeguato o è risultato intollerante a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARDs):

☐ Farmaco (specificare): ____

☐ Farmaco (specificare): ____

Sarilumab può essere somministrato in monoterapia in caso:

☐ di intolleranza al MTX

o

☐ quando il trattamento con MTX non è appropriato

Farmaco prescritto	dose (mg)	frequenza (settimane)	Prima prescrizione	Prosecuzione della cura
sarilumab			☐	☐

La dose raccomandata di Kevzara è 200 mg una volta ogni 2 settimane somministrata mediante iniezione sottocutanea.

La riduzione della dose da 200 mg una volta ogni 2 settimane a 150 mg una volta ogni 2 settimane è raccomandata per la gestione di neutropenia, trombocitopenia ed aumento degli enzimi epatici. (vedi RCP per aggiustamenti dose)

(NOTA BENE: la validità della scheda di prescrizione cartacea non può superare i **12 mesi** dalla data di compilazione). **Durata prevista del trattamento** (mesi) _____

Data ______________________

Timbro e Firma del Medico

____

18A04760

DETERMINA 10 luglio 2018.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Herceptin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1080/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina con la quale la società Roche Registration GmbH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Herceptin»;

Vista la domanda con la quale la società Roche Registration GmbH ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali.

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta straordinaria del 16 maggio 2018;

Vista la deliberazione n. 18 in data 28 maggio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale HERCEPTIN è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

150 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa - 1 flaconcino uso endovenoso
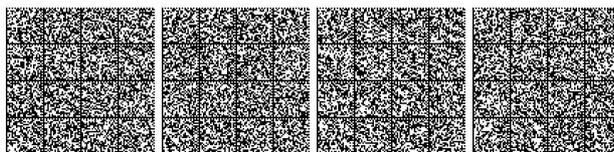
AIC n. 034949014/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 640,41

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.056,93

Confezione

600 mg/5 ml soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) da 6 ml - 1 flaconcino

AIC n. 034949026/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.831,57

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.022,82

Validità del contratto: 24 mesi

Sconti obbligatori ulteriori rispetto a quelli vigenti sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali.

Restano ferme tutte le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Herceptin» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti- oncologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A04816

DETERMINA 12 luglio 2018.

Modifica della determina del 6 dicembre 2017, n. 2014, relativa al medicinale per uso umano «Ezetimibe e Simvastatina DOC Generici». (Determina n. 1094/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione AIFA del 29 novembre 2017, n. 1963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2017;

Considerata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. III-*quater*, del 5 luglio 2018, n. 7452 che, con riferimento alla specialità medicinale «Ezetimibe e Simvastatina EG», ha disposto l'annullamento *in parte qua* dell'art. 2 della citata determinazione di classificazione e prezzo e, in particolare, della clausola di seguito indicata: «Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ezetimibe e Simvastatina EG» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai

sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn)»;

Vista la determinazione AIFA del 6 dicembre 2017, n. 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2017;

Ravvisata la necessità di riesaminare il provvedimento in oggetto alla luce di quanto statuito dal giudice amministrativo nella sentenza sopra citata, secondo cui «la copertura brevettuale debba essere limitata al principio attivo oggetto di brevetto e non possa essere estesa a tutte le possibili combinazioni del principio attivo con altre molecole (che abbiano esaurito la propria copertura brevettuale) per il solo fatto che ad esse si faccia riferimento in una delle rivendicazioni del brevetto o che possano avere una efficacia terapeutica diversa o maggiore rispetto a quella del solo principio attivo brevettato»;

Ritenuto, pertanto, che la specialità medicinale «Ezetimibe e Simvastatina DOC Generici», debba essere classificata in fascia A, con nota 13;

Considerata la sussistenza di particolari esigenze di celerità del procedimento finalizzato alla classificazione in fascia A con nota 13 della specialità medicinale «Ezetimibe e Simvastatina DOC Generici», che non consentono di comunicare l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Determina:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della determinazione AIFA del 6 dicembre 2017 n. 2014

Ferma restando la validità dell'istanza di rimborsabilità e prezzo presentata dalla società DOC Generici S.r.l. per il medicinale EZETIMIBE E SIMVASTATINA DOC GENERICI, nonché il relativo procedimento istruttorio già espletato, l'art. 2 della determinazione AIFA del 6 dicembre 2017 n. 2014, per i motivi indicati in premessa, è sostituito dall'art. 2 della presente determinazione.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC N. 044602011 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A (nota 13)

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,11

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,95

Nota AIFA: 13

Confezione

«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC N. 044602035 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,53

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,75

Nota AIFA: 13

Confezione

«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC N. 044602050 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,87

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,39

Nota AIFA: 13

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A04817

DETERMINA 12 luglio 2018.

Modifica della determina del 29 novembre 2017, n. 1963, relativa al medicinale per uso umano «Ezetimibe e Simvastatina EG». (Determina n. 1095/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la sempli-

ficazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Vista la determina AIFA del 29 novembre 2017, n. 1963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2017;

Considerata la sentenza del tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. III-*quater*, del 5 luglio 2018, n. 7452 che, con riferimento alla specialità medicinale «Ezetimibe e Simvastatina EG», ha disposto l'annullamento *in parte qua* dell'art. 2 della citata determinazione di classificazione e prezzo e, in particolare, della clausola di seguito indicata: «Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Ezetimibe e Simvastatina EG è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn)»;

Ravvisata la necessità di riesaminare il provvedimento in oggetto alla luce di quanto statuito dal giudice amministrativo nella sentenza sopra citata, secondo cui «la copertura brevettuale debba essere limitata al principio attivo oggetto di brevetto e non possa essere estesa a tutte le possibili combinazioni del principio attivo con altre molecole (che abbiano esaurito la propria copertura brevettuale) per il solo fatto che ad esse si faccia riferimento in una delle rivendicazioni del brevetto o che possano avere una efficacia terapeutica diversa o maggiore rispetto a quella del solo principio attivo brevettato»;

Ritenuto, pertanto, che la specialità medicinale «Ezetimibe e Simvastatina EG», debba essere classificata in fascia A, con nota 13;

Considerata la sussistenza di particolari esigenze di celerità del procedimento finalizzato alla classificazione in fascia A con nota 13 della specialità medicinale «Ezetimibe e Simvastatina EG», che non consentono di comunicare l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Determina:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della determinazione AIFA del 29 novembre 2017, n. 1963

Ferma restando la validità dell'istanza di rimborsabilità e prezzo presentata dalla società EG S.p.A. per il medicinale EZETIMIBE E SIMVASTATINA EG in data 30 giugno 2017, nonché il relativo procedimento istruttorio già espletato, l'art. 2 della determina AIFA del 29 novembre 2017 n. 1963, per i motivi indicati in premessa, è sostituito dall'art. 2 della presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044609093 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,53;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,75;

Nota AIFA: 13;

«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044609168 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A (nota 13);

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,87;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,39;

Nota AIFA: 13;

«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044609028 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A (nota 13);

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,11;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,95;

Nota AIFA: 13.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A04818

DETERMINA 12 luglio 2018.

Modifica della determina del 29 novembre 2017, n. 1974, relativa al medicinale per uso umano «Ezetimibe e Simvastatina Sandoz». (Determina n. 1096/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Vista la determina AIFA del 29 novembre 2017, n. 1963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2017;

Considerata la sentenza del tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. III-*quater*, del 5 luglio 2018, n. 7452 che, con riferimento alla specialità medicinale «Ezetimibe e Simvastatina EG», ha disposto l'annullamento *in parte qua* dell'art. 2 della citata determina di classificazione e prezzo e, in particolare, della clausola di seguito indicata: «Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Ezetimibe e Simvastatina EG è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn)»;

Vista la determina AIFA del 29 novembre 2017, n. 1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 16 dicembre 2017;

Ravvisata la necessità di riesaminare il provvedimento in oggetto alla luce di quanto statuito dal giudice amministrativo nella sentenza sopra citata, secondo cui «la copertura brevettuale debba essere limitata al principio attivo oggetto di brevetto e non possa essere estesa a tutte le possibili combinazioni del principio attivo con altre molecole (che abbiano esaurito la propria copertura brevettuale) per il solo fatto che ad esse si faccia riferimento in una delle rivendicazioni del brevetto o che possano avere una efficacia terapeutica diversa o maggiore rispetto a quella del solo principio attivo brevettato»;

Ritenuto, pertanto, che la specialità medicinale «Ezetimibe e Simvastatina Sandoz», debba essere classificata in fascia A, con nota 13;

Considerata la sussistenza di particolari esigenze di celerità del procedimento finalizzato alla classificazione in fascia A con nota 13 della specialità medicinale «Eze-

timibe e Simvastatina Sandoz», che non consentono di comunicare l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Determina:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della determina AIFA del 29 novembre 2017, n. 1974

Ferma restando la validità dell'istanza di rimborsabilità e prezzo presentata dalla società Sandoz S.p.A. per il medicinale EZETIMIBE E SIMVASTATINA SANDOZ, nonché il relativo procedimento istruttorio già espletato, l'art. 2 della determina AIFA del 29 novembre 2017 n. 1974, per i motivi indicati in premessa, è sostituito dall'art. 2 della presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044781033 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,11;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,95;

Nota AIFA: 13;

«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044781173 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,53;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,75;

Nota AIFA: 13;

«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044781300 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,87;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,39;

Nota AIFA: 13.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 luglio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A04819

DETERMINA 12 luglio 2018.

Modifica della determina del 20 febbraio 2018, n. 288, relativa al medicinale per uso umano «Ezetimibe e Simvastatina Mylan». (Determina n. 1097/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Vista la determina AIFA del 29 novembre 2017, n. 1963, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2017;

Considerata la sentenza del tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. III-*quater*, del 5 luglio 2018, n. 7452 che, con riferimento alla specialità medicinale «Ezetimibe e Simvastatina EG», ha disposto l'annullamento *in parte qua* dell'art. 2 della citata determina di classificazione e prezzo e, in particolare, della clausola di seguito indicata: «Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Ezetimibe e Simvastatina EG è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn). Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn)»;

Vista la determina AIFA del 20 febbraio 2018 n. 288, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 8 marzo 2018;

Ravvisata la necessità di riesaminare il provvedimento in oggetto alla luce di quanto statuito dal giudice amministrativo nella sentenza sopra citata, secondo cui «la copertura brevettuale debba essere limitata al principio attivo oggetto di brevetto e non possa essere estesa a tutte le possibili combinazioni del principio attivo con altre molecole (che abbiano esaurito la propria copertura brevettuale) per il solo fatto che ad esse si faccia riferimento in una delle rivendicazioni del brevetto o che possano avere una efficacia terapeutica diversa o maggiore rispetto a quella del solo principio attivo brevettato»;

Ritenuto, pertanto, che la specialità medicinale «Ezetimibe e Simvastatina Mylan», debba essere classificata in fascia A, con nota 13;

Considerata la sussistenza di particolari esigenze di celerità del procedimento finalizzato alla classificazione in fascia A con nota 13 della specialità medicinale «Ezetimibe e Simvastatina Mylan», che non consentono di comunicare l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Determina:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 della determina AIFA del 20 febbraio 2018, n. 288

Ferma restando la validità dell'istanza di rimborsabilità e prezzo presentata dalla società Mylan S.p.A. per il medicinale EZETIMIBE E SIMVASTATINA MYLAN, nonché il relativo procedimento istruttorio già espletato, l'art. 1 della determina AIFA del 20 febbraio 2018, n. 288, per i motivi indicati in premessa, è sostituito dall'art. 2 della presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10mg/10mg compresse» 30 compresse in blister PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 043413032 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,11;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,95;

Nota AIFA: 13;

«10mg/10mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 043413071 (in base 10);

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,11;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,95;

Nota AIFA: 13;

«10mg/20mg compresse» 30 compresse in blister PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 043413119 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,53;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,75

Nota AIFA: 13;

«10mg/20mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 043413160 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,53;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,75;

Nota AIFA: 13;

«10mg/20mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 043413184 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,53;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,75;

Nota AIFA: 13;

«10mg/40mg compresse» 30 compresse in blister PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 043413246 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,87;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,39;

Nota AIFA: 13;

«10mg/40mg compresse» 30x1 compresse in blister PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 043413297 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,87;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,39;

Nota AIFA: 13;

«10mg/40mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 043413311 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,87;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,39;

Nota AIFA: 13.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 12 luglio 2018
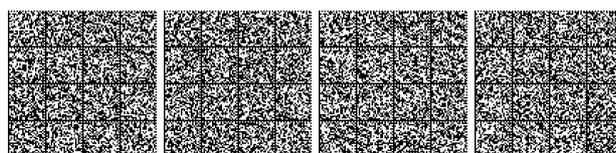
Il direttore generale: MELAZZINI

18A04820

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 21 giugno 2018.

Valutazione di idoneità dell'Accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dalla Società Liberty Lines e dalle Segreterie regionali della Sicilia delle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD e dell'Accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dalla Società Liberty Lines e dalla Segreteria regionale della Sicilia dell'Organizzazione Sindacale FEDERMAR CISAL, aventi ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente della Società Liberty Lines, addetto al servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia. (Delibera n. 18/206).

LA COMMISSIONE

Premesso

1. che, in data 21 febbraio 2017, la società Liberty Lines trasmetteva alla Commissione l'accordo sottoscritto in data del 2 febbraio 2017 dall'azienda e dalle segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD e, separatamente, dalla segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale FEDERMAR CISAL, in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione, prestazioni indispensabili ed esercizio del diritto di sciopero nel servizio di trasporto marittimo svolto via aliscafo da e per le isole minori della Sicilia, chiedendone la valutazione di idoneità, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

2. che, in data 28 luglio 2017, la società Liberty Lines trasmetteva alla Commissione un nuovo accordo, modificativo e integrativo dell'accordo del 2 febbraio 2017, sottoscritto con le medesime organizzazioni sindacali il 26 luglio 2017, avente ad oggetto una differente disciplina delle prestazioni indispensabili;

3. che il commissario delegato convocava in audizione la società Liberty Lines e le segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD e FEDERMAR CISAL, per la giornata del 28 settembre 2017, chiedendo di produrre una relazione tecnica relativa al servizio svolto dall'azienda ed ai profili di sicurezza ad esso connessi, al fine di consentire l'acquisizione di tutti gli elementi necessari alla Commissione per l'avvio del procedimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

4. che, accogliendo l'invito del commissario delegato, la società Liberty Lines, in data 27 settembre 2017, trasmetteva una dettagliata relazione tecnica, avente ad oggetto le caratteristiche commerciali e tecnico-operative dei servizi erogati dall'azienda e, in funzione di queste, i criteri individuati per la garanzia dei servizi minimi in caso di sciopero;

5. che, nel corso dell'audizione del 28 settembre 2017, il commissario delegato evidenziava ai rappresentanti aziendali e sindacali presenti l'esigenza di una più puntuale regolamentazione di alcuni istituti (procedure di raffreddamento, rarefazione, durata dell'astensione dal lavoro straordinario, criteri di individuazione dei contingenti di personale da comandare per i servizi minimi) e rappresentava le criticità della disciplina pattizia, con particolare riferimento alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero. Sotto quest'ultimo profilo, il commissario rilevava l'inadeguatezza del ricorso in via esclusiva al criterio delle fasce orarie, attesa la diversa durata delle linee di collegamento assicurate dal servizio di trasporto offerto dall'azienda, e sollecitava le parti a sviluppare i correttivi prospettati nella relazione tecnica del 27 settembre 2017, con riguardo all'applicazione di un criterio misto per l'individuazione dei servizi minimi: il criterio della fascia oraria protetta, come criterio ordinario, ed il criterio numerico (numero minimo di corse giornaliere), con riferimento alle cosiddette «linee lunghe» che toccano come punto estremo le isole di Panarea/Stromboli, da un lato, e le isole di Filicudi/Alicudi, dall'altro, nonché per i collegamenti unici nella giornata (isola di Pantelleria);

6. che, in sede di audizione, le parti, accogliendo i rilievi sollevati dal commissario, si riservavano di approfondire l'esame dei punti trattati e di trasmettere eventuali proposte modificative della disciplina pattizia da sottoporre all'esame della Commissione;

7. che, con nota del 20 settembre 2017, l'organizzazione sindacale ORSA - Settore marittimo, esclusa dalla contrattazione con l'azienda, esprimeva le proprie considerazioni in ordine ai servizi minimi da garantire in caso di sciopero, individuando la quota del 50% delle linee e l'impiego di 1/3 degli equipaggi «riferito alle sole corse di interesse statale» ed evidenziando che l'eventuale previsione dell'obbligo di garantire il completamento della linea avrebbe un forte impatto sull'efficacia dell'azione di sciopero;

8. che il commissario delegato, in data 19 ottobre 2017, teneva un'audizione anche con i rappresentanti sindacali non coinvolti nelle relazioni industriali di Liberty Lines e, in particolare, con i rappresentanti aziendali dell'organizzazione sindacale ORSA Marittimi, per acquisire ogni elemento informativo utile alla valutazione dell'accordo, favorendo il massimo coinvolgimento dei soggetti interessati;
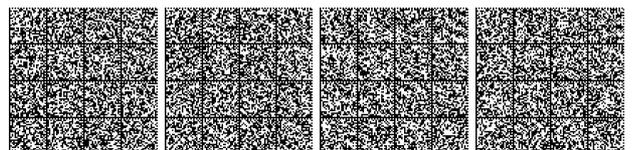
9. che, nel corso dell'audizione del 19 ottobre 2017, i rappresentanti dell'organizzazione sindacale ORSA evidenziavano che la rigida previsione di fasce orarie di garanzia durante lo sciopero potrebbe impedire l'esercizio del diritto di sciopero all'equipaggio in turno fisso nelle fasce da garantire;

10. che, in data 18 aprile 2018, la società Liberty Lines trasmetteva alla Commissione l'accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dall'azienda e dalle segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD, corredato dei prospetti relativi alle linee estive ed invernali garantite dal servizio aziendale, avente ad oggetto una nuova disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, sostitutiva di quella contenuta negli accordi del 2 febbraio 2017 e del 26 luglio 2017;

11. che, in data, 17 maggio 2018, la società Liberty Lines trasmetteva alla commissione l'accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dall'azienda e dalla segreteria regionale della Sicilia dell'organizzazione FEDERMAR CISAL, corredato dei prospetti relativi alle linee estive ed invernali garantite dal servizio aziendale, avente ad oggetto una nuova disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, sostitutiva di quella contenuta negli accordi del 2 febbraio 2017 e del 26 luglio 2017;

12. che, in data, 18 maggio 2018, il commissario delegato trasmetteva gli accordi del 13 novembre 2017 alle associazioni degli utenti, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, invitandole ad esprimere il parere prescritto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

13. che le associazioni degli utenti coinvolte non facevano pervenire alcuna risposta all'invito formulato dal commissario;

CONSIDERATO

1. che l'art. 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione;

2. che l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della predetta legge, nell'elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni in essa contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente funzionali alla «tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona» ed aggiunge il diritto all'«ambiente» ed al «patrimonio storico-artistico»;

3. che l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della predetta legge richiama espressamente, per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione, il servizio di trasporto marittimo;

4. che, per orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, l'elencazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1 e nell'anzidetto frammento del comma 2, lettera *a)*, dell'art. 1, è tassativa; mentre meramente esemplificativo e non esaustivo è l'elenco dei servizi pubblici essenziali, di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'art. 1 finalizzati al godimento dei diritti della persona ricompresi nella «fattispecie chiusa»;

5. che è altrettanto pacifico che, ai fini dell'applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, si prescinde dalla natura dei rapporti di lavoro e, finanche, dalla circostanza per cui l'erogazione del servizio sia svolta da pubbliche amministrazioni ovvero da parte di soggetti privati, in regime di appalto o convenzione, rilevando esclusivamente l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, individuati nel comma 1 e nel comma 2, lettera *a)*, dell'art. 1;

6. che, in relazione al servizio di trasporto marittimo, la commissione, negli anni, a fronte di una significativa conflittualità nel settore, ha valutato di particolare evidenza l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia per la destinazione del servizio ad essere fruito dal pubblico, con conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell'utenza, sia in relazione all'evidente collegamento teleologico del servizio con i diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione ed all'ambiente, di cui al medesimo art. 1;

7. che, con riferimento al servizio di trasporto marittimo svolto dalla società Liberty Lines, le parti, in sede di contrattazione, si sono rese disponibili a riesaminare, con la mediazione ed il supporto tecnico della Commissione, le questioni più problematiche emerse nel corso dell'attività istruttoria dell'Autorità ed a riformulare la disciplina pattizia del 2 febbraio 2017 e del 26 luglio 2017, in funzione di una più efficace realizzazione del sistema di garanzie predisposto dalla legge n. 146 del 1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000;

8. che gli accordi del 13 novembre 2017, oggetto di valutazione, soddisfano, in generale, le esigenze di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

9. che, in particolare, a seguito delle audizioni con l'azienda e le organizzazioni sindacali, sono state accolte dalle parti le sollecitazioni del commissario delegato a prevedere una più puntuale regolamentazione in materia di procedure di raffreddamento, durata massima, intervallo e astensione dal lavoro straordinario;

10. che, con riferimento alle prestazioni indispensabili, occorre preliminarmente tenere conto delle esigenze di sicurezza che impongono che tutte le linee da garantire debbano completare il proprio itinerario con il rientro del mezzo sulla terraferma; ciò in ragione delle caratteristiche tecnico-operative del servizio fornito dall'azienda, del limitato numero di approdi sulle isole servite, nonché delle particolari caratteristiche morfologiche e strutturali dei porti, soprattutto nelle isole minori (approdi presso moli non riparati o con pescaggio limitato, con servizi marittimi inadeguati o insufficienti), che impediscono o limitano fortemente le soste a lunga durata delle imbarcazioni;

11. che il criterio misto indicato dalle parti per individuare le linee di trasporto da garantire (il criterio della fascia oraria protetta, per i servizi più frequenti e le «linee brevi», ed il criterio numerico, con riferimento alle cosiddette «linee lunghe») consente di assicurare un più

adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed i diritti costituzionali degli utenti, in quanto impedisce una eccessiva compressione dell'esercizio del diritto di sciopero quando il servizio riguarda linee che, pur avendo orari di partenza all'interno delle fasce di garanzia, vengono completate molte ore dopo il termine della fascia protetta, a causa delle lunghe distanze da coprire;

12. che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, salvo casi particolari, le prestazioni indispensabili devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero;

13. che, per quanto riguarda le fasce orarie di garanzia (h. 6,00-8,30, 12,00-14,00 nel periodo 16 settembre-15 giugno; h. 6,00-8,30, 15,00-17,00 nel periodo 15 giugno-15 settembre), la previsione contenuta negli accordi oggetto di valutazione è senz'altro idonea a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati nel settore dei trasporti, dove i livelli minimi di funzionamento del servizio pubblico in caso di sciopero tengono conto, essenzialmente, delle fasce orarie di maggior fruizione del servizio medesimo da parte dei cittadini utenti (art. 2, comma 2, e 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990);

14. che, in relazione a ciò, l'art. 13, comma 1, lettera *a)* prevede espressamente che «quando per le finalità di cui all'art. 1, è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50%»;

15. che, con particolare riferimento al servizio di trasporto marittimo offerto dalla società Liberty Lines ed ai volumi di traffico normalmente previsti per tale settore di utenza, il criterio delle fasce orarie garantite consente di assicurare la completa operatività del servizio con mezzi veloci, atteso che gli aliscafi viaggiano ad una velocità doppia rispetto alle navi traghetto, con notevole effetto sul traffico «pendolare» tra la terraferma e le isole minori, spesso sprovviste di strutture sanitarie, uffici pubblici ed esercizi commerciali e conseguente considerevole impatto sui diritti della persona costituzionalmente tutelati;

16. che, con riferimento al criterio numerico individuato per le cosiddette «linee lunghe» (che servono le isole di Panarea/Stromboli, di Filicudi/Alicudi, e di Pantelleria), la previsione della garanzia delle corse, nella misura di circa il 50 per cento di quelle normalmente effettuate, è sostanzialmente in linea con la previsione dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*;

17. che, in ogni caso, la deroga al principio di limitazione delle prestazioni indispensabili in ragione del 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e di un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio, ammessa dalla medesima norma, trova giustificazione in considerazione della particolarità del servizio di linea fornito, della necessità del rispetto delle tabelle d'armamento delle navi, depositate ed approvate dalle Capitanerie di porto, e delle connesse esigenze di salvaguardia della sicurezza del personale navigante e dei passeggeri, nonché della sicurezza delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

18. che, pertanto, tale articolato sistema di garanzie appare il più idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento fra il diritto di sciopero ed i diritti degli utenti, consentendo l'interruzione del servizio di trasporto marittimo, connesso all'esercizio del diritto di sciopero, compatibilmente con la salvaguardia dei diritti dei cittadini-utenti, nel loro contenuto essenziale, e con la tutela delle effettive esigenze di sicurezza;

19. che, sotto il profilo dell'individuazione del personale da comandare per la garanzia delle prestazioni indispensabili, gli accordi individuano criteri oggettivi e trasparenti, facendo riferimento al personale programmato nei turni ordinari di lavoro;

20. che, infine, la previsione della possibilità di sostituzione prioritaria del personale comandato, che manifesti la volontà di aderire allo sciopero, con personale non scioperante risulta idonea a favorire, ove possibile, l'esercizio del diritto di sciopero, con particolare riguardo al personale marittimo in turno fisso nelle fasce orarie da garantire;

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni:

l'accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dalla società Liberty Lines e dalle segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD;

l'accordo sottoscritto in data 13 novembre 2017 dalla società Liberty Lines e dalla segreteria regionale della Sicilia dell'organizzazione sindacale FEDERMAR CISAL, aventi ad oggetto le modalità di esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente della società Liberty Lines, addetto al servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della Sicilia;

DISPONE

la notifica della presente delibera alle segreterie regionali della Sicilia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, USLAC-UNCDIM-SMACD, FEDERMAR CISAL ed alla società Liberty Lines, nonché al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Reparto 2, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne - Divisione 2ª, ai prefetti di Palermo, Trapani, Agrigento, Siracusa, Catania, Messina, Ragusa e la trasmissione, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *n)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

DISPONE, ALTRESÌ

la pubblicazione della presente delibera, unitamente agli accordi valutati idonei, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione.

Roma, 21 giugno 2018

Il presidente: SANTORO PASSARELLI

ALLEGATO

VERBALE DI CONSULTAZIONE E ACCORDO IN TEMA DI PRESTAZIONI INDISPENSABILI NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (LEGGE N. 146/1990 E SEGUENTI)

L'anno 2017, addì 13 del mese di novembre si sono incontrate in Trapani la società Liberty Lines, ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI e USLAC-UNCDIM-SMACD, dando seguito alle intese verbali intercorse nelle scorse settimane.

Lo scopo del presente accordo mira a dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili al fine di garantire un adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Con riguardo ai tempi e alle modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda a quanto definito nel CCNL 1° luglio 2015, CONFITARMA.

Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Premessa.

Liberty Lines è una società che eroga servizi di trasporto da e per le isole minori della Sicilia, nonché altre tratte convenzionate e non per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e internazionale.

Date le caratteristiche intrinseche dei mezzi veloci e data la frequenza operativa delle linee, il trasporto via aliscafo o altro mezzo veloce rimane l'unico che realmente garantisce i collegamenti tra le isole minori e la Sicilia con tempi e modalità tali da consentire il pendolarismo delle popolazioni isolane ed i flussi turistici che sono spesso alla base delle economie locali.

Le parti pertanto con il seguente accordo intendono tutelare al massimo il diritto allo sciopero dei lavoratori, limitando i disagi e le ricadute economiche negative sulle popolazioni isolane già di per sé penalizzate dalla situazione geografica oggettiva.

Il presente accordo ha valore tra le parti a partire dal 13 novembre 2017 e verrà sottoposto, attraverso le modalità di legge, al vaglio della commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per la definitiva validazione.

In sede di prima applicazione la scadenza è fissata al 30 ottobre 2020. Esso s'intenderà tacitamente rinnovato se, almeno tre mesi prima della scadenza, non verrà disdettato da una delle parti stipulanti con espressa comunicazione scritta fatta pervenire alla altra parte.

Le parti danno atto che il presente accordo annulla e/o sostituisce integralmente ogni precedente intesa di autoregolamentazione che verta sulla stessa materia.

Tutto ciò premesso, si conviene: in caso di controversia sindacale le OO.SS.LL. dovranno formalizzare per iscritto all'associazione nazionale di categoria, nel caso in cui la controversia sia a carattere nazionale, o all'azienda interessata, in caso di controversia aziendale, la dichiarazione dello stato di agitazione, nella quale dovranno essere specificate le ragioni della stessa. Detta dichiarazione dovrà essere inviata anche alla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. A seguito della dichiarazione dello stato di agitazione e allo scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali e al fine di ridurre quanto più possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi nei confronti della clientela, azienda e OO.SS.LL. si obbligano a ricorrere alle procedure di raffreddamento e di conciliazione in appresso specificate anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 146 del 1990 così come integrata dalla legge n. 83 del 2000.

Art. 1.
Procedure di raffreddamento e conciliazione

Per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, le parti convengono che entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dello stato di agitazione l'azienda dovrà convocare formalmente le organizzazioni sindacali che hanno effettuato la comunicazione per il tentativo di conciliazione. L'incontro di apertura del confronto dovrà svolgersi entro e non oltre i successivi cinque giorni. Il tentativo di conciliazione dovrà concludersi entro cinque giorni dalla data di apertura del confronto. Trascorso inutilmente tale termine le procedure si intenderanno come espletate con esito negativo.

Ove l'azienda non convocasse il soggetto collettivo richiedente, decorsi i cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, le procedure sono da intendersi esaurite con esito negativo.

Del tentativo di conciliazione si dovrà redigere apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che dovrà essere inviato alla Commissione di garanzia.

In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca del proclamato stato di agitazione.

In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo.

Nell'ambito della stessa vertenza sindacale, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di novanta giorni dalla conclusione delle procedure medesime.

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di novanta giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.

I periodi di franchigia, di cui all'art. 9 dell'accordo non sospendono il termine di cui sopra.

Art. 2.
Dichiarazione, sospensione e revoca degli scioperi

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi, è riservata alle strutture sindacali nazionali, alle strutture regionali di categoria (esclusivamente per quelli locali), alle rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle strutture territoriali di categoria per quelli aziendali.

Art. 3.
Preavviso

Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1, legge n. 146/1990, sono tenute a darne comunicazione alla Commissione di garanzia, alla azienda, al prefetto, all'autorità marittima, all'autorità portuale del luogo ed all'Osservatorio nazionale sui conflitti sindacali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con un preavviso non inferiore a dieci giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, al fine di consentire la predisposizione delle misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili ed allo scopo di favorire lo svolgimento dei tentativi di composizione del conflitto.

Ai fini del computo del termine di preavviso, si deve fare riferimento alla data e all'orario di ricevimento dell'atto di proclamazione da parte della Commissione di garanzia.

Art. 4.
Comunicazione

La comunicazione deve contenere i seguenti elementi riferiti ad ogni singolo sciopero, a pena di nullità:

esatta indicazione della durata e, ove possibile, dell'orario di inizio e termine dello sciopero;

modalità di attuazione;

motivazioni poste alla base dell'astensione collettiva dal lavoro; esperimento con esito negativo del tentativo di conciliazione.

Art. 5.
Comunicazione tempestiva della revoca

In considerazione dell'obbligo di legge in capo all'azienda di dare comunicazione agli utenti almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure di riattivazione degli stessi, la revoca dello sciopero proclamato, sia aziendale/locale che nazionale, e non ancora effettuato dovrà essere comunicata agli stessi soggetti destinatari della proclamazione almeno cinque giorni prima della data di inizio dall'astensione al lavoro.

La revoca intempestiva si riterrà giustificata soltanto nell'ipotesi in cui la stessa faccia seguito ad accordo o all'invito in tal senso espresso dalla Commissione di garanzia o dall'autorità amministrativa competente. La revoca sarà considerata come revoca effettuata su invito della Commissione di garanzia se comunicata entro cinque giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Art. 6.
Durata

Al fine di garantire un più adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare la durata di una giornata lavorativa; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non può superare la durata di due giornate lavorative.

In ogni caso tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino d'utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.

Per giornata lavorativa, si intende il periodo intercorrente tra il primo servizio mattutino e l'ultimo servizio serale programmati nello stesso giorno di calendario interessato.

Art. 7.
Astensione dalle prestazioni straordinarie

Sono considerati scioperi e per ciò stesso rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie e i ritardi in partenza sulle unità DSC, HSC e sugli aliscafi facenti parte della flotta aziendale.

Le astensioni dal lavoro consistenti nel diniego dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario sono equiparate allo sciopero e soggiacciono alle ordinarie regole in materia di procedure di raffreddamento e di preavviso, mentre la durata massima è di diciotto giorni consecutivi.

La proclamazione, con un unico atto, di un'astensione dal lavoro straordinario o supplementare e di un'astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario; l'eventuale astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro è calcolata come giornata di astensione dal lavoro straordinario, ai fini del computo dei diciotto giorni di durata massima di quest'ultima.

Per lavoro straordinario o supplementare si intende il lavoro da svolgersi oltre le prime otto ore di servizio previste nella giornata interessata.

Art. 8.
Divieto di scioperi concomitanti

Le strutture delle OO.SS.LL. competenti a dichiarare lo sciopero eviteranno proclamazioni di astensione del personale marittimo in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale e con altre agitazioni in settori interessati al trasporto di passeggeri e/o merci, al trasporto di massa da e per le isole (traghetti, aerei e trasporti extraurbani).

Art. 9.
Periodi di franchigia ed esclusioni

1. Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di franchigia perché considerati di più intenso traffico e/o di interesse prioritario per i residenti nelle isole minori:

dal 18 dicembre al 7 gennaio;

le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;

dal 24 aprile al 2 maggio;

dal 27 giugno al 4 luglio;

dal 28 luglio al 5 settembre o, se successivo, al termine dell'orario estivo;

dal 30 ottobre al 5 novembre;

dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee, referendarie nazionali nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali e le consultazioni referendarie nazionali;

la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni politiche suppletive o le elezioni regionali ed amministrative parziali;

le giornate di sabato e domenica;

nella giornata immediatamente successiva all'assenza di collegamenti da e per le isole minori dovute ad avverse condizioni meteomarine;

in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale.

2. In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravità, o di calamità naturali, gli scioperi, di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, senza dare applicazione ai provvedimenti per le revoche tardive.

Art. 10.
Servizi minimi indispensabili

In caso di sciopero del personale marittimo, i soggetti che lo promuovono, i lavoratori che vi aderiscono e l'azienda, garantiscono la regolare effettuazione delle corse sulle tratte previste dagli orari pubblicati come di seguito specificato:

a) nel periodo 16 settembre-15 giugno tutte le linee in partenza nelle fasce orarie 6,00/8,30, 12,00/14,00;

b) nel periodo 15 giugno-15 settembre tutte le linee in partenza nelle fasce orarie 6,00/8,30, 15,00/17,00.

Le suddette linee dovranno comunque essere effettuate anche in caso di eventuali ritardi (per motivi operativi) rispetto agli orari programmati.

Le linee dovranno essere completate secondo il seguente criterio:

a) per i collegamenti «circolari» tra terraferma e isole (per esempio: Milazzo-Eolie-Milazzo), sino al rientro del mezzo sulla terraferma;

b) per i collegamenti «point to point» (per esempio: Messina-Reggio) dalla prima partenza in fascia protetta sino al primo attracco previsto dopo le fasce protette;

c) per i collegamenti «isole-terraferma» (per esempio: Eolie-Milazzo), sino all'arrivo del mezzo sulla terraferma.

Nessun mezzo potrà interrompere la propria linea prima della conclusione della stessa conformemente ai criteri suddetti.

Tali fasce e linee sono «protette» anche ove l'astensione inizi dopo il termine della fascia.

Per esempio: se una linea inizia alle ore 7,00 (all'interno della fascia garantita) e termina alle ore 10,00 deve essere completata anche nel caso l'astensione inizi alle ore 9,00.

In allegato, a mero titolo esemplificativo, si riportano le linee che sulla base del presente accordo, sarebbero garantite nelle fasce protette con i criteri su riportati, relativamente ad un venerdì della stagione estiva 2017.

L'azienda determinerà e comunicherà, nelle modalità previste dalla legge, le corse garantite sulla base dell'effettivo operativo in vigore nel giorno di effettuazione dello sciopero.

Applicazione del criterio del numero minimo dì corse garantite sulle linee cosiddette «lunghe».

A causa della distanza dalla terraferma, alcune isole sono raggiungibili con tempi lunghi.

Ove si applicasse il criterio della fascia protetta, si avrebbe un limitato arco temporale per esercitare il diritto di sciopero in quanto la linea può terminare anche parecchie ore dopo il termine della fascia di garanzia.

Vengono pertanto definite a tal scopo come «linee lunghe» quelle di collegamento tra la terraferma e Stromboli, Alicudi e Pantelleria.

Su tali «linee lunghe» verranno pertanto garantite:

a) una corsa di mattina e una di pomeriggio per ciascuna delle linee di collegamento con Stromboli e con Alicudi;

b) una corsa al giorno per la linea di collegamento con Pantelleria (quando prevista).

Art. 11.
Comandi

Ai fini dell'individuazione del personale da comandare, l'azienda dovrà ricorrere al personale programmato nei turni ordinari di lavoro (salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore).

Nel secondo giorno antecedente lo sciopero l'azienda darà comunicazione scritta ai comandi di bordo interessati dallo sciopero circa le corse da garantire sulla base dell'effettivo operativo in vigore nella giornata interessata.

Il personale comandato dovrà presentarsi regolarmente in servizio e, qualora aderente allo sciopero, se dallo stesso richiesto, potrà essere sostituito, ove possibile, prioritariamente, da altro personale non scioperante; solo ad eventuale sostituzione sarà libero.

Ove il personale comandato manifesti la volontà di aderire allo sciopero e non possa essere sostituito con personale non scioperante, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi minimi da garantire.

Liberty Lines S.p.a. *(firmato)*

FILT/CGIL *(firmato)*

FIT/CISL *(firmato)*

UILTRASPORTI *(firmato)*

USLAC-UNCDIM-SMACD *(firmato)*

VERBALE DI CONSULTAZIONE E ACCORDO IN TEMA DI PRESTAZIONI INDISPENSABILI NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (LEGGE N. 146/90 E SEGUENTI)

L'anno 2017, addì 13 del mese di novembre si sono incontrate in Trapani la società Liberty lines, ed i rappresentanti della organizzazione sindacale dei lavoratori FEDERMAR CISAL, dando seguito alle intese verbali intercorse nelle scorse settimane.

Lo scopo del presente accordo mira a dare attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili al fine di garantire un adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Con riguardo ai tempi e alle modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda a quanto definito nel CCNL 1° luglio 2015, CONFITARMA.

Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali. Le disposizioni in tema dì preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Premessa.

Liberty lines è una società che eroga servizi di trasporto da e per le isole minori della Sicilia, nonché altre tratte convenzionate e non per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e internazionale.

Date le caratteristiche intrinseche dei mezzi veloci e data la frequenza operativa delle linee, il trasporto via aliscafo o altro mezzo veloce rimane l'unico che realmente garantisce i collegamenti tra le isole minori e la Sicilia con tempi e modalità tali da consentire il pendolarismo delle popolazioni isolane ed i flussi turistici che sono spesso alla base delle economie locali.

Le parti pertanto con il seguente accordo intendono tutelare al massimo il diritto allo sciopero dei lavoratori, limitando i disagi e le ricadute economiche negative sulle popolazioni isolane già di per sé penalizzate dalla situazione geografica oggettiva.

Il presente accordo ha valore tra le parti a partire dal 13 novembre 2017 e verrà sottoposto, attraverso le modalità di legge, al vaglio della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per la definitiva validazione.

In sede di prima applicazione la scadenza è fissata al 30 ottobre 2020. Esso s'intenderà tacitamente rinnovato se, almeno tre mesi prima della scadenza, non verrà disdettato da una delle parti stipulanti con espressa comunicazione scritta fatta pervenire alla altra parte.

Le parti danno atto che il presente accordo annulla e/o sostituisce integralmente ogni precedente intesa di autoregolamentazione che verta sulla stessa materia.

Tutto ciò premesso, si conviene: in caso di controversia sindacale le OO.SS.LL. dovranno formalizzare per iscritto all'associazione nazionale di categoria, nel caso in cui la controversia sia a carattere nazionale, o all'azienda interessata, in caso di controversia aziendale, la dichiarazione dello stato di agitazione, nella quale dovranno essere specificate le ragioni della stessa. Detta dichiarazione dovrà essere inviata anche alla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. A seguito della dichiarazione dello stato di agitazione e allo scopo di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali e al fine di ridurre quanto più possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi nei confronti della clientela, azienda e OO.SS.LL. si obbligano a ricorrere alle procedure di raffreddamento e di conciliazione in appresso specificate anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 146 del 1990 così come integrata dalla legge n. 83 del 2000.

Art. 1.
Procedure di raffreddamento e conciliazione

Per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, le parti convengono che entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dello stato di agitazione l'azienda dovrà convocare formalmente le organizzazioni sindacali che hanno effettuato la comunicazione per il tentativo di conciliazione. L'incontro di apertura del confronto dovrà svolgersi entro e non oltre i successivi cinque giorni. Il tentativo di conciliazione dovrà concludersi entro cinque giorni dalla data di apertura del confronto. Trascorso inutilmente tale termine le procedure si intenderanno come espletate con esito negativo.

Ove l'azienda non convocasse il soggetto collettivo richiedente, decorsi i cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, le procedure sono da intendersi esaurite con esito negativo.

Del tentativo di conciliazione si dovrà redigere apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che dovrà essere inviato alla Commissione di garanzia.

In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca del proclamato stato di agitazione.

In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo.

Nell'ambito della stessa vertenza sindacale, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di novanta giorni dalla conclusione delle procedure medesime.

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di novanta giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.

I periodi di franchigia, di cui all'art. 9 dell'accordo non sospendono il termine di cui sopra.

Art. 2.
Dichiarazione, sospensione e revoca degli scioperi

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi, è riservata alle strutture sindacali nazionali; alle strutture regionali di categoria (esclusivamente per quelli locali), alle rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle strutture territoriali di categoria per quelli aziendali.

Art. 3.
Preavviso

Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 1 legge n. 146/90, sono tenute a darne comunicazione alla Commissione di garanzia, alla azienda, al prefetto, all'autorità marittima, all'autorità portuale del luogo ed all'Osservatorio nazionale sui conflitti sindacali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con un preavviso non inferiore a dieci giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro, al fine di consentire la predisposizione delle misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili ed allo scopo di favorire lo svolgimento dei tentativi di composizione del conflitto.

Ai fini del computo del termine di preavviso, si deve fare riferimento alla data e all'orario di ricevimento dell'atto di proclamazione da parte della Commissione di garanzia.

Art. 4.
Comunicazione

La comunicazione deve contenere i seguenti elementi riferiti ad ogni singolo sciopero, a pena di nullità:

esatta indicazione della durata e, ove possibile, dell'orario di inizio e termine dello sciopero;

modalità di attuazione;

motivazioni poste alla base dell'astensione collettiva dal lavoro;

esperimento con esito negativo del tentativo di conciliazione.

Art. 5.
Comunicazione tempestiva della revoca

In considerazione dell'obbligo di legge in capo all'Azienda di dare comunicazione agli utenti almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure di riattivazione degli stessi, la revoca dello sciopero proclamato, sia aziendale/locale che nazionale, e non ancora effettuato dovrà essere comunicata agli stessi soggetti destinatari della proclamazione almeno cinque giorni prima della data di inizio dall'astensione al lavoro.

La revoca intempestiva si riterrà giustificata soltanto nell'ipotesi in cui la stessa faccia seguito ad accordo o all'invito in tal senso espresso dalla Commissione di garanzia o dall'autorità amministrativa competente. La revoca sarà considerata come revoca effettuata su invito della Commissione di garanzia se comunicata entro cinque giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Art. 6.
Durata

Al fine di garantire un più adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero e il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare la durata di una giornata lavorativa; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non può superare la durata di due giornate lavorative.

In ogni caso tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino d'utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.

Per giornata lavorativa, si intende il periodo intercorrente tra il primo servizio mattutino e l'ultimo servizio serale programmati nello stesso giorno di calendario interessato.

Art. 7.
Astensione dalle prestazioni straordinarie

Sono considerati scioperi e per ciò stesso rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/90 e successive modifiche, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie e i ritardi in partenza sulle unità HSC, IISC e sugli aliscafi facenti parte della flotta aziendale.

Le astensioni dal lavoro consistenti nel diniego dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario sono equiparate allo sciopero e soggiacciono alle ordinarie regole in materia di procedure di raffreddamento e di preavviso, mentre la durata massima è di diciotto giorni consecutivi.

La proclamazione, con un unico atto, di un'astensione dal lavoro straordinario o supplementare e di un'astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario; l'eventuale astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro è calcolata come giornata di astensione dal lavoro straordinario, ai fini del computo dei diciotto giorni di durata massima di quest'ultima.

Per lavoro straordinario o supplementare si intende il lavoro da svolgersi oltre le prime otto ore di servizio previste nella giornata interessata.

Art. 8.
Divieto di scioperi concomitanti

Le strutture delle OO.SS.LL. competenti a dichiarare lo sciopero eviteranno proclamazioni di astensione del personale marittimo in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale e con altre agitazioni in settori interessati al trasporto di passeggeri e/o merci, al trasporto di massa da e per le isole (traghetti, aerei e trasporti extraurbani).

Art. 9.
Periodi di franchigia ed esclusioni

1. Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di franchigia perché considerati di più intenso traffico e/o di interesse prioritario per i residenti nelle isole minori:

dal 18 dicembre al 7 gennaio;

le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;

dal 24 aprile al 2 maggio;

dal 27 giugno al 4 luglio;

dal 28 luglio al 5 settembre o, se successivo, al termine dell'orario estivo;

dal 30 ottobre al 5 novembre;

dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee, referendarie nazionali nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali e le consultazioni referendarie nazionali;

la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni politiche suppletive o le elezioni regionali ed amministrative parziali;

le giornate di sabato e domenica;

nella giornata immediatamente successiva all'assenza di collegamenti da e per le isole minori dovute ad avverse condizioni meteomarine;

in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale.

2. In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravità, o di calamità naturali, gli scioperi, di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, senza dare applicazione ai provvedimenti per le revoche tardive.

Art. 10.
Servizi minimi indispensabili

In caso di sciopero del personale marittimo, i soggetti che lo promuovono, i lavoratori che vi aderiscono e l'azienda, garantiscono la regolare effettuazione delle corse sulle tratte previste dagli orari pubblicati come di seguito specificato:

a) nel periodo 16 settembre - 15 giugno tutte le linee in partenza nelle fasce orarie 6,00/08,30, 12,00/14,00;

b) nel periodo 15 giugno - 15 settembre tutte le linee in partenza nelle fasce orarie 6,00/08,30, 15,00/17,00;

Le suddette linee dovranno comunque essere effettuate anche in caso di eventuali ritardi (per motivi operativi) rispetto agli orari programmati.

Le linee dovranno essere completate secondo il seguente criterio:

a) per i collegamenti «circolari» tra terraferma e isole (es: Milazzo Eolie), sino al rientro del mezzo sulla terraferma;

b) per i collegamenti «point to point» (es. Messina - Reggio) dalla prima partenza in fascia protetta sino al primo attracco previsto dopo l'inizio dell'astensione.

Tali fasce e linee sono «protette» anche ove l'astensione inizi dopo il termine della fascia.

Per esempio: se una linea inizia alle ore 7,00 (all'interno della fascia garantita) e termina alle ore 10,00 deve essere completata anche nel caso l'astensione inizi alle ore 9,00.

In allegato, a mero titolo esemplificativo, si riportano le linee che sulla base del presente accordo, sarebbero garantite nelle fasce protette con i criteri su riportati, relativamente ad un venerdì della stagione estiva 2017.

L'azienda determinerà e comunicherà, nelle modalità previste dalla legge, le corse garantite sulla base dell'effettivo operativo in vigore nel giorno di effettuazione dello sciopero.

Art. 11.
Comandi

Ai fini dell'individuazione del personale da comandare, l'azienda dovrà ricorrere al personale programmato nei turni ordinari di lavoro (salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore).

Nel secondo giorno antecedente lo sciopero l'azienda darà comunicazione scritta ai comandi di bordo interessati dallo sciopero circa le corse da garantire sulla base dell'effettivo operativo in vigore nella giornata interessata.

Il personale comandato dovrà presentarsi regolarmente in servizio e, qualora aderente allo sciopero, se dallo stesso richiesto, potrà essere sostituito, ove possibile, prioritariamente, da altro personale non scioperante; solo ad eventuale sostituzione sarà libero.

Ove il personale comandato manifesti la volontà di aderire allo sciopero e non possa essere sostituito con personale non scioperante, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi minimi da garantire.

Liberty Lines S.p.a. *(firmato)*

FEDERMAR CISAL *(firmato)*

18A04593

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metiltioninio Cloruro Marco Viti».

Con la determinazione n. aRM - 91/2018 - 2161 del 6 giugno 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Marco Viti Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: METILTIONINIO CLORURO MARCO VITI.

Confezione: 030323012.

Descrizione: «1% soluzione cutanea» flacone 25 ml;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A04729

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoltar»

Con la determinazione n. aRM - 92/2018 - 4375 del 12 giugno 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Alfasigma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ZOLTAR.

Confezione 035806013.

Descrizione: «3200 u.i. anti xa/0,3 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite 0,3 ml.

Confezione 035806025.

Descrizione: «4250 u.i. anti xa/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite 0,4 ml.

Confezione 035806037.

Descrizione: «6400 u.i. anti xa/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite 0,6 ml.

Confezione 035806052

Descrizione: «12.800 u.i. anti xa/1 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 2 siringhe preriempite da 1 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A04730

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nutriomega»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 76/2018 del 19 giugno 2018

Procedure europee:

SE/H/1414/001/DC;

SE/H/1414/001/WS/004 - VC2/2017/486;
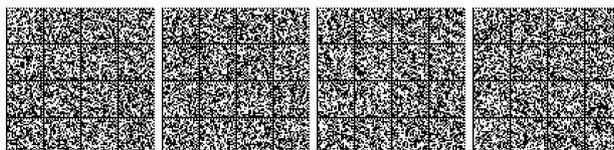
SE/H/1414/001/IB/003 - C1B/2017/2145;

SE/H/1414/001/IB/002/G - C1B/2017/2113.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NUTRIOMEGA, nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in Carl-Braun-Strabe 1 - 34212 Melsungen-Germania.

Confezioni:

«AA56/G144/L40 emulsione per infusione senza elettroliti» 5 sacche in PP a 3 comparti da 625 ml - A.I.C. 044070011 (in base 10) 1B0X3V (in base 32);

«AA56/G144/L40 emulsione per infusione senza elettroliti 5 sacche in PP a 3 comparti da 1250 ml - A.I.C. 044070023 (in base 10) 1B0X47 (in base 32);

«AA56/G144/L40 emulsione per infusione senza elettroliti 5 sacche in PP a 3 comparti da 1875 ml - A.I.C. 044070035 (in base 10) 1B0X4M (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione senza elettroliti.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Condizioni particolari di conservazione:

non conservare a temperatura superiore ai 25 °C;

non congelare. In caso di congelamento accidentale, eliminare la sacca;

tenere la sacca nell'involucro protettivo per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo: dopo miscelazione del contenuto dei comparti, l'emulsione per infusione endovenosa pronta all'uso contiene:

dal comparto superiore (soluzione di glucosio)	in 1.000 ml	in 625 ml	in 1.250 ml	in 1.875 ml
glucosio monoidrato equivalente a glucosio	158,4 g 144,0 g	99,00 g 90,00 g	198,0 g 180,0 g	297,0 g 270,0 g

dal comparto intermedio (emulsione lipidica)	in 1.000 ml	in 625 ml	in 1.250 ml	in 1.875 ml
trigliceridi a catena media	20,00 g	12,50 g	25,00 g	37,50 g
olio di soia raffinato	16,00 g	10,00 g	20,00 g	30,00 g
trigliceridi di acidi omega-3	4,000 g	2,500 g	5,000 g	7,500 g

dal comparto inferiore (soluzione di aminoacidi)	in 1.000 ml	in 625 ml	in 1.250 ml	in 1.875 ml
isoleucina	3,284 g	2,053 g	4,105 g	6,158 g
leucina	4,384 g	2,740 g	5,480 g	8,220 g
lisina monoidrato equivalente a lisina	3,576 g 3,184 g	2,235 g 1,990 g	4,470 g 3,979 g	6,705 g 5,969 g
metionina	2,736 g	1,710 g	3,420 g	5,130 g
fenilalanina	4,916 g	3,073 g	6,145 g	9,218 g
treonina	2,540 g	1,588 g	3,175 g	4,763 g
triptofano	0,800 g	0,500 g	1,000 g	1,500 g
valina	3,604 g	2,253 g	4,505 g	6,758 g
arginina	3,780 g	2,363 g	4,725 g	7,088 g
istidina	1,752 g	1,095 g	2,190 g	3,285 g
alanina	6,792 g	4,245 g	8,490 g	12,73 g
acido aspartico	2,100 g	1,313 g	2,625 g	3,938 g
acido glutammico	4,908 g	3,068 g	6,135 g	9,203 g
glicina	2,312 g	1,445 g	2,890 g	4,335 g
prolina	4,760 g	2,975 g	5,950 g	8,925 g
serina	4,200 g	2,625 g	5,250 g	7,875 g

	in 1.000 ml	in 625 ml	in 1.250 ml	in 1.875 ml
contenuto in aminoacidi [g]	56,0	35,0	70,1	105,1
contenuto in azoto [g]	8	5	10	15
contenuto in carboidrati [g]	144	90	180	270
contenuto in lipidi [g]	40	25	50	75

eccipienti: acido citrico monoidrato (per la regolazione del *pH)*, glicerolo, lecitina d'uovo, sodio oleato, all-rac-alfa-tocoferolo, sodio idrossido (per la regolazione del *pH)*, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione del prodotto finito.

Rilascio lotti, controllo lotti, produttore prodotto finito, confezionamento primario e secondario: B. Braun Melsungen AG - Life Nutrition, Plant P - Am Schwerzelshof 1 - 34 212 Melsungen - Germania.

Produttore principio attivo.

Sostanza attiva	Plant
Alanina	Evonik Rexim (Nanning) - Pharmaceutical Co., Ltd. - No. 10 Wenjiang Road, Wuming - China-530100 Nanning, Guangxi Province
	Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. - Hofu Plant - 1-1 Kyowa-Cho, Hofu - Japan - 747-8522 Yamaguchi-Pref.
Acido aspartico	Evonik Rexim (Nanning) - Pharmaceutical Co., Ltd. - No. 10 Wenjiang Road, Wuming County - China-530100 Nanning City Ajinomoto Co., Inc. - Kawasaki Plant, 1-1 Suzuki-Cho - Kawasaki-Ku - Japan - 210-8680 Kawasaki-shi, Kanagawa
	Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. - Hofu Plant - 1-1 Kyowa-Cho, Hofu - Japan - 747-8522 Yamaguchi-Pref.
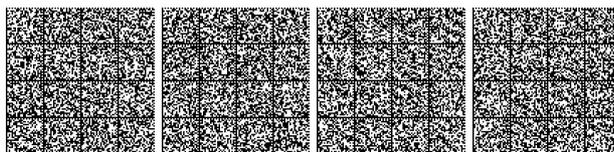
Arginina	Ajinomoto Co., Inc., Kyushu Plant - 450 Morodomi-Cho - Japan - 840-2193 Saga-Shi, Saga
	Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. - Hofu Plant - 1-1 Kyowa-Cho, Hofu - Japan - 747-8522 Yamaguchi-Pref
Glucosio monoidrato	Cargill, S.L.U. C/ Marie Curie 6 - Spain -08760 Martorell (Barcelona)
	Roquette Freres - 1, rue de la Haute Loge - France-62136 Lestrem
Acido glutammico	Ajinomoto Co., Inc. - Kyushu Plant - 450, Morotomi-Cho - Japan - 840-2193 Saga-Gun
	Evonik Rexim S.A.S. - 33 rue de Verdun - France - 80400 Ham
	Taenaka Kogyo Co., Ltd. - 452 Oshiba - Japan - 297-0033 Mobara-shi-Chiba
Glicina	Evonik Rexim (Nanning) - Pharmaceutical Co., Ltd. - No. 10 Wenjiang Road, Wuming County - China-530100 Nanning, Guangxi Province
	Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd. - 788 Ochiai - Joban Nishigo-Machi - Japan - 972-8316 Iwaki-Shi, Fukushima - Prefecture
Istidina cloridrato monoidrato	Ajinomoto North America, Inc. - North Carolina Plant - 4020 Ajinomoto Drive - United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina
	Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. - Hofu Plant - 1-1 Kyowa-Cho, Hofu - Japan - 747-8522 Yamaguchi-Pref.
Isoleucina	Ajinomoto do Brazil Industria e Comercio de Alimentos LTDA. Rodovia Anhanguera, KM 131 - Bairro Jaguari - Brazil - 13480-970 Limeira Ajinomoto North America, Inc. - North Carolina Plant - 4020 Ajinomoto Drive, Raleigh - NC 27610 U.S.A.
	Amino GmbH, An der Zucker-Raffinerie 9, Germany-38373 Frellstedt
	Evonik Rexim (Nanning) - Pharmaceutical Co., Ltd. - No. 10 Wenjiang Road, Wuming County - China-530100 Nanning, Guangxi Province
	Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. - Hofu Plant - 1-1 Kyowa-Cho, Hofu - Japan - 747-8522 Yamaguchi-Pref.
Leucina	Ajinomoto North America, Inc. - North Carolina Plant - 4020 Ajinomoto Drive - United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina
	Amino GmbH, An der Zucker-Raffinerie 9, Germany-38373 Frellstedt
	Evonik Rexim (Nanning) - Pharmaceutical Co., Ltd. - No. 10 Wenjiang Road, Wuming County - China-530100 Nanning, Guangxi Province
	Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. - Hofu Plant - 1-1 Kyowa-Cho, Hofu - Japan - 747-8522 Yamaguchi-Pref
Lisina monoidrato	Evonik Rexim S.A.S. - 33 rue de Verdun - France - 80400 Ham
Metionina	Evonik Rexim (Nanning) - Pharmaceutical Co., Ltd. - No. 10 Wenjiang Road, Wuming County - China-530100 Nanning City
	Sekisui Medical Co., Ltd. - 4-115, Mastuo, Hachimantai - Iwate - Japan - 028-7305 Hachimantai
Trigliceridi di acidi omega-3	Croda Europe Limited - Barnfield Road - United Kingdom ST13 5QJ Leek, Staffordshire
Fenilalanina	Amino GmbH - An der Zucker-Raffinerie 9 - Germany - 38 373 Frellstedt
	Kyowa Hakko Bio Co. Ltd. - Hofu Plant - 1-1 Kyowa-Cho, Hofu - Japan - 747-8522 Yamaguchi-Pref.
	Ajinomoto Co., Inc. - Kawasaki Plant, 1-1 Suzuki-Cho - Kawasaki-Ku - Japan-210-8680 Kawasaki-shi, Kanagawa
Prolina	Ajinomoto North America, Inc. - North Carolina Plant - 4020 Ajinomoto Drive - United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina
	Evonik Rexim S.A.S. - 33, rue de Verdun - France - 80400 Ham
	Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. - Ube Plant - 2548 Fujimagari - Japan - 755-8501 Ube, Yamaguchi-Pref.
Serina	Ajinomoto North America, Inc. - North Carolina Plant - 4020 Ajinomoto Drive - United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina
	Amino GmbH - An der Zucker-Raffinerie 9 - Germany - 38 373 Frellstedt
	Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. - Ube Plant - 2548 Fujimagari - Japan - 755-8501 Ube, Yamaguchi-Pref.
Olio di soia, raffinato	Societe Industrielle des Oleagineux - 16 rue du General de Gaulle - France-62053 Saint Laurent Blangy
Treonina	Amino GmbH - An der Zucker-Raffinerie 9 - Germany-38373 Frellstedt
	Evonik Rexim S.A.S. - 33 Rue de Verdun - France-80400 Ham
	Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. - Hofu Plant - 1-1 Kyowa-Cho, Hofu - Japan - 747-8522 Yamaguchi-Pref.
Trigliceridi a catena media	IOI Oleo GmbH - Arthur - Imhausen - Str. 92 - 58453 Witten, Germany
Triptofano	Ajinomoto North America, Inc. - North Carolina Plant - 4020 Ajinomoto Drive - United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina
	Amino GmbH - An der Zucker-Raffinerie 9 - Germany-38373 Frellstedt
	Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. - Hofu Plant - 1-1 Kyowa-Cho, Hofu - Japan - 747-8522 Yamaguchi-Pref.
Valina	Ajinomoto North America, Inc. - North Carolina Plant - 4020 Ajinomoto Drive - United States Am.-27610 Raleigh, North Carolina
	Amino GmbH - An der Zucker-Raffinerie 9 - Germany-38373 Frellstedt
	Evonik Rexim (Nanning) - Pharmaceutical Co., Ltd. - No. 10 Wenjiang Road, Wuming - County - China-530100 Nanning, Guangxi - Province
	Kyowa Hakko Bio Co., Ltd. - Hofu Plant - 1-1 Kyowa-Cho, Hofu - Japan - 747-8522 Yamaguchi-Pref.

Indicazioni terapeutiche.

Apporto di energia, acidi grassi essenziali inclusi gli acidi grassi omega-3 e omega-6, aminoacidi e liquidi nella nutrizione parenterale di pazienti in stato catabolico da moderato a grave, quando la nutrizione orale o enterale è impossibile, insufficiente o controindicata.
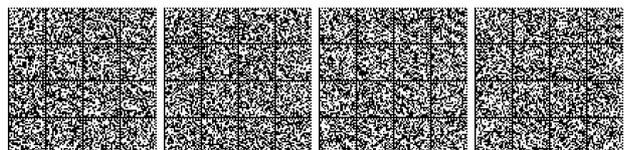
«Nutriomega» è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNRL: medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista internista, specialista in scienza dell'alimentazione e della nutrizione clinica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale entro 36 mesi successivi all'autorizzazione. In seguito, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio presenterà i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A04731

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Decreto di limitazione delle funzioni del titolare del Consolato Generale onorario in Tegucigalpa (Honduras)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il signor Stefano Coppa, Console Generale onorario in Tegucigalpa (Honduras), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Guatemala;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Guatemala;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Guatemala delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Guatemala delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Guatemala;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Guatemala della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Guatemala e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Guatemala delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Guatemala;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Guatemala della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Guatemala, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Guatemala della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Guatemala;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Guatemala, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Guatemala della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo *(endorsement)*; consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Guatemala;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Guatemala;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Guatemala dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2018

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

18A04751

Decreto di limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Cluj-Napoca (Romania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Massimo Novali, Console onorario in Cluj-Napoca (Romania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze all'Ambasciata d'Italia in Bucarest, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo *(endorsement)*; consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2018

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

18A04752

Decreto di limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Pemba (Mozambico)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La signora Dina Pascolini, Vice Console onorario in Pemba (Mozambico), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Maputo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Maputo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Maputo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Maputo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Maputo;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Maputo;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Maputo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Maputo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Maputo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Maputo;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Maputo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Maputo e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Maputo delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Maputo;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Maputo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Maputo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Maputo della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Maputo;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Maputo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo *(endorsement)*; consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Maputo;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Maputo;

w) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Maputo dello schedario dei connazionali residenti;

x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2018

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

18A04753

Decreto di limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Liverpool (Regno Unito)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Marco Boldini, Console onorario in Liverpool (Regno Unito), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:
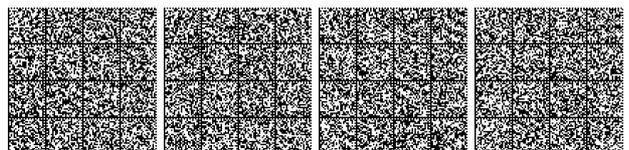
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Londra;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Londra;

g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Londra;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in Londra e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Londra. delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato Generale d'Italia in Londra;

q) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Londra, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Londra e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Londra;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato Generale d'Italia in Londra, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo *(endorsement)*; consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Londra;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Londra;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato Generale d'Italia in Londra dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2018

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

18A04754

Decreto di limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Cali (Colombia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La sig.ra Maria Paulina Escobar Ferraiuoli, Console onorario in Cali (Colombia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ufficio consolare di prima categoria;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze all'Ambasciata d'Italia in Bogotà, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo *(endorsement)*; consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2018

Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

18A04755

Decreto di limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Medellin (Colombia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Roberto Rossetti, Console onorario in Medellin (Colombia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ufficio consolare di prima categoria;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze all'Ambasciata d'Italia in Bogotà, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo *(endorsement)*; consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2018

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

18A04756

Decreto di limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Barranquilla (Colombia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Furio Ricciardiello, Console onorario in Barranquilla (Colombia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ufficio consolare di prima categoria;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze all'Ambasciata d'Italia in Bogotà, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo *(endorsement)*; consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2018

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

18A04757

Decreto di limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Cartagena (Colombia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Pietro Abbrescia, Console onorario in Cartagena (Colombia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ufficio consolare di prima categoria;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze all'Ambasciata d'Italia in Bogotà, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo *(endorsement)*; consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2018

Il direttore generale per le risorse e l'innovazione
SABBATUCCI

18A04758

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Modifiche allo statuto della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

Con decreto 27 giugno 2018 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono state approvate le modifiche allo statuto della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari proposte con deliberazione del Consiglio di indirizzo del 7 aprile 2018, con atto notaio Mariellina Rosa Lenoci, in Bari, repertorio n. 13403, raccolta n. 4512.

18A04759
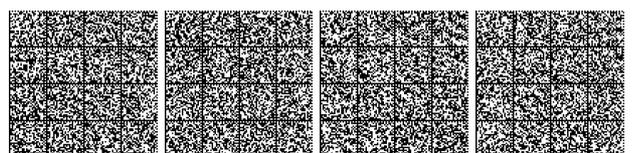
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 luglio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,1639
Yen	128,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,998
Corona danese	7,4504
Lira Sterlina	0,8865
Fiorino ungherese	329,81
Zloty polacco	4,3893
Nuovo leu romeno	4,6578
Corona svedese	10,449
Franco svizzero	1,1563
Corona islandese	124
Corona norvegese	9,5015
Kuna croata	7,3846
Rublo russo	73,4691
Lira turca	5,3743
Dollaro australiano	1,5825
Real brasiliano	4,5227
Dollaro canadese	1,5342
Yuan cinese	7,7586
Dollaro di Hong Kong	9,1325
Rupia indonesiana	16760,16
Shekel israeliano	4,265
Rupia indiana	80,0705
Won sudcoreano	1303,87
Peso messicano	23,332
Ringgit malese	4,7093
Dollaro neozelandese	1,7315
Peso filippino	62,137
Dollaro di Singapore	1,5925
Baht tailandese	38,589
Rand sudafricano	16,071

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04787

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 luglio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,1665
Yen	129,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,073
Corona danese	7,4506
Lira Sterlina	0,8835
Fiorino ungherese	327,35
Zloty polacco	4,3915
Nuovo leu romeno	4,6615
Corona svedese	10,3123
Franco svizzero	1,1573
Corona islandese	124,6
Corona norvegese	9,4655
Kuna croata	7,3845
Rublo russo	73,6468
Lira turca	5,4444
Dollaro australiano	1,5761
Real brasiliano	4,5429
Dollaro canadese	1,5344
Yuan cinese	7,7481
Dollaro di Hong Kong	9,1506
Rupia indonesiana	16766,1
Shekel israeliano	4,2521
Rupia indiana	79,931
Won sudcoreano	1298,07
Peso messicano	22,9451
Ringgit malese	4,7208
Dollaro neozelandese	1,7281
Peso filippino	62,249
Dollaro di Singapore	1,5921
Baht tailandese	38,681
Rand sudafricano	15,9718

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04788
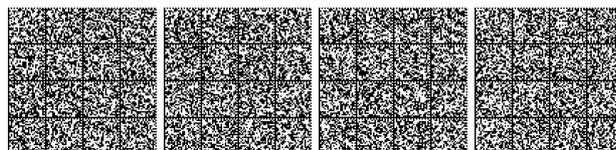
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 luglio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1642
Yen	128,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,028
Corona danese	7,4507
Lira Sterlina	0,88108
Fiorino ungherese	325,65
Zloty polacco	4,379
Nuovo leu romeno	4,6656
Corona svedese	10,251
Franco svizzero	1,1557
Corona islandese	125,25
Corona norvegese	9,4433
Kuna croata	7,394
Rublo russo	73,6646
Lira turca	5,4692
Dollaro australiano	1,5763
Real brasiliano	4,5346
Dollaro canadese	1,5306
Yuan cinese	7,7207
Dollaro di Hong Kong	9,1307
Rupia indonesiana	16709
Shekel israeliano	4,2524
Rupia indiana	80,027
Won sudcoreano	1301,2
Peso messicano	22,6786
Ringgit malese	4,7104
Dollaro neozelandese	1,7217
Peso filippino	62,158
Dollaro di Singapore	1,5891
Baht tailandese	38,622
Rand sudafricano	15,9628

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04789

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 luglio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1709
Yen	129,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,938
Corona danese	7,4507
Lira Sterlina	0,8831
Fiorino ungherese	322,95
Zloty polacco	4,3577
Nuovo leu romeno	4,6625
Corona svedese	10,2363
Franco svizzero	1,1613
Corona islandese	124,8
Corona norvegese	9,441
Kuna croata	7,397
Rublo russo	73,7787
Lira turca	5,4002
Dollaro australiano	1,5821
Real brasiliano	4,5521
Dollaro canadese	1,5374
Yuan cinese	7,7672
Dollaro di Hong Kong	9,1887
Rupia indonesiana	16843,4
Shekel israeliano	4,2492
Rupia indiana	80,73
Won sudcoreano	1309,08
Peso messicano	22,5827
Ringgit malese	4,7339
Dollaro neozelandese	1,7256
Peso filippino	62,468
Dollaro di Singapore	1,5965
Baht tailandese	38,874
Rand sudafricano	15,8715

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04790
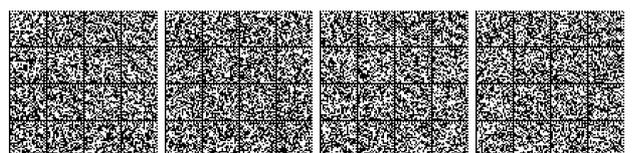
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 luglio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1724
Yen	129,65
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,942
Corona danese	7,4528
Lira Sterlina	0,88595
Fiorino ungherese	324,35
Zloty polacco	4,3675
Nuovo leu romeno	4,6608
Corona svedese	10,291
Franco svizzero	1,1634
Corona islandese	125,2
Corona norvegese	9,4425
Kuna croata	7,4065
Rublo russo	74,0505
Lira turca	5,4038
Dollaro australiano	1,5809
Real brasiliano	4,6279
Dollaro canadese	1,5397
Yuan cinese	7,7937
Dollaro di Hong Kong	9,2013
Rupia indonesiana	16847,39
Shekel israeliano	4,2625
Rupia indiana	80,746
Won sudcoreano	1310,92
Peso messicano	22,466
Ringgit malese	4,7424
Dollaro neozelandese	1,7186
Peso filippino	62,519
Dollaro di Singapore	1,5948
Baht tailandese	38,9
Rand sudafricano	15,9388

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A04791

Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91.

(*Omissis*);

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che: «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi»;

Vista la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2017;

Ritenuto necessario modificare i parametri di riferimento e i segmenti di durata dei mutui in relazione alle mutate condizioni di mercato;

Comunica:

Ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a nuova comunicazione, il costo globale annuo dei mutui con onere a carico dello Stato da stipulare a tasso fisso o a tasso variabile per un importo pari o inferiore a € 51.645.689,91, non può essere superiore, per le rispettive scadenze, a quello di seguito indicato:

Scadenza mutui	Tasso fisso	Tasso variabile
Fino a 10 anni	Swap 7Y + 1,85%	Euribor6M + 1,85%
Fino a 15 anni	Swap 10Y + 2,15%	Euribor6M + 2,15%
Fino a 20 anni	Swap 12Y + 2,25%	Euribor6M + 2,25%
Fino a 25 anni	Swap 15Y + 2,20%	Euribor6M + 2,20%
Oltre 25 anni	Swap 20Y + 2,05%	Euribor6M + 2,20%

Il tasso Euribor applicabile ai mutui è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. I tassi Swap sono i tassi verso Euribor fissati a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. L'Euribor è riportato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters, i tassi swap sono riportati alla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters.

La presente comunicazione sostituisce la precedente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2017.

18A04821

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-163) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
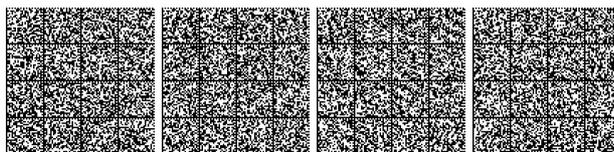
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
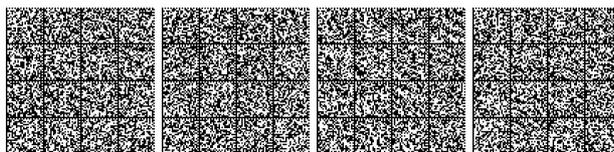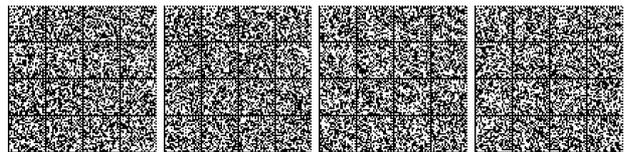
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.